



Osservatorio Tributario n. 3/2019
Maggio – Giugno 2019

Rassegna di Legislazione
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza

In evidenza

| | |
|---------------------------|---|
| | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi Legge 28 giugno 2019, n. 58 |
| IAS | "Il riallineamento fiscale dei maggiori valori contabili per i soggetti IAS/IFRS <i>adopter</i> con particolare riferimento all'opzione per i beni immobili" W. RUGIERO, in Strum. Fin. e Fisc. 41/2019 |
| IRES | "Mini IRES" 2.0: la semplificazione riduce il beneficio" V. RUSSO, in La gest. straord. impr. 3/2019 |
| IRES | IRES – Utili di fonte estera – Paesi non <i>black list</i> – Corretta applicazione art. 89, comma 3, TUIR Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 17 |
| IRES | IRES – Realizzo titoli azionari espressi in valuta estera – Differenze cambio – Trattamento fiscale Ris. Agenzia delle entrate 6 giugno 2019, n. 57 |
| IRES | IRES – Deducibilità perdite su crediti – Criteri – Prescrizione credito – Rappresenta elemento certo e preciso Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 giugno 2019, n. 197 |
| REDDITI DI IMPRESA | "IFRS 16: Trattamento contabile e impatti fiscali del <i>leasing</i> " L. BIANCARDINO e D. PAGLIAI, in Bil. e redd. impr. 7/2019 |
| REDDITI DI IMPRESA | Redditi di impresa – Cessione di partecipazioni societarie – Plusvalenze esenti – Spese per consulenze, servizi di impresa e compensi a professionisti – Indeducibilità – Spese "indispensabili" e "assolutamente necessarie" ai fini della cessione della partecipazione societaria – Necessità. Cass., sez. trib. 21 febbraio 2019, n. 5082 |

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2019

Legge 3 maggio 2019, n. 37 Pag. 1

Legge 28 giugno 2019, n. 58: “ 1

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Accertamento – Interpello antielusivo – Diniego – E' impugnabile.
Cass., sez. trib. 8 maggio 2019, n. 12150. “ 3

Accertamento – Avviso di accertamento – Maggiori ritenute alla fonte a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti dalla società italiana alla propria controllante olandese – Mancata redistribuzione da parte delle società controllanti europee dei fondi al di fuori dell'Unione – Effettiva operatività delle società controllanti europee dei fondi al di fuori dell'Unione – Effettiva operatività delle società controllanti – Illegittimità dell'avviso – Presupposti fattuali per l'applicazione della clausola anti-abuso – Insussistenza.
Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. XVIII 28 giugno 2018, n. 3001. “ 3

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“Dividendi corrisposti a società in perdita – Corte di Giustizia sentenza C- 575/17 del 2018”,
di **P. SELLA.** “ 3

“Il “centro degli interessi vitali” e l'esterovestizione alla prova delle ultime pronunce della Cassazione in tema di residenza fiscale” di **S. SERBINI.** “ 4

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

“Possibilità di “autoliquidazione” per il *patent box*” di **D. AVOLIO** e **B. SANTACROCE.** “ 5

ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO

Abuso del diritto – Operazione di *dividend stripping*- Elusione della ritenuta sui dividendi come unico scopo dell'operazione – Abuso del diritto – Sussistenza – Inopponibilità all'Amministrazione finanziaria dei benefici fiscali - Sussistenza.
Cass., sez. trib. 16 maggio 2019, n. 13123. “ 5

VIOLAZIONI E SANZIONI

Sanzioni – Definizione agevolata controversie tributarie – Fusione per incorporazione – Imposta sostitutiva da affrancamento – Disconoscimento – Scomputo e rimborso degli importi.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 maggio 2019, n. 158. “ 6

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Processo tributario – Sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale – Efficacia temporale – Limite dei rapporti esauriti – Sussistenza – Situazioni antecedenti alla pronuncia – Rapporti la cui validità ed efficacia sia ancora *sub iudice* alla data della sentenza della Consulta – Inoperatività della norma dichiarata incostituzionale – Sussistenza.

Cass., sez. trib. 16 maggio 2019, n. 13126.

Pag. 6

DIRETTIVE CEE

“La disciplina nazionale di contrasto ai disallineamenti da ibridi: tra il recepimento delle Direttive eurounitarie e dei risultati dei progetti BEPS”, di **G. DEGANI**.

“ 7

“Indicazioni della Corte UE sull’utilizzo abusivo della Direttiva madri-figlie: giro di vite della Corte di Giustizia”, di **A. IANNACCONE**.

“ 8

“I chiarimenti della CGE circa l’abuso del Diritto nella Direttiva madre-figlia – Il commento”, di **M. ANTONINI, R.A. PAPOTTI e S. SCHIAVINI**.

“ 8

IAS

“Il riallineamento fiscale dei maggiori valori contabili per i soggetti IAS/IFRS *adopter* con particolare riferimento all’opzione per i beni immobili, di **W. RUGIERO**.

“9

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

“CFC e regimi fiscali privilegiati alla luce del nuovo D.Lgs. 142/2018”, di **S. MATTIA e I. VIOLA**.

“ 11

Convenzioni internazionali – Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Stati Uniti – Credito d’imposta – Riduzione per le imposte assolte all’estero.

Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 15.

“ 12

Regimi speciali – Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 16.

“ 12

Convenzioni internazionali – Benefici convenzionali – Assenza di imposizione concorrente dei due Stati – Competono.

Cass., sez. trib. 17 aprile 2019, n. 10706.

“ 12

IRPEF

IRPEF – Somme restituite al datore di lavoro – Regime fiscale.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2019, n. 206.

“ 13

IRPEF – Rimborsi – Indennità sostitutiva del riposo settimanale e per ferie non godute – Natura retributiva – Configurabilità – Tassazione IRPEF – Natura risarcitoria – Irrilevanza.

Cass., sez. VI civ. 6 dicembre 2018, n. 5482.

“ 13

IRPEF – Soggetto residente – Prestazione lavorativa svolta all’estero – Contratti di lavoro dipendente stipulati con committenti esteri – Base imponibile IPREF – Esclusione.

Cass., sez. trib. 1° marzo 2019, n. 6117.

“ 13

IRES

| | |
|---|----------------|
| “Il conferimento di una stabile organizzazione italiana in una società con sede in Italia o all'estero”, di M. PIAZZA . | Pag. 14 |
| “L'obbligo di utilizzo soggetto delle perdite riattribuite in caso di interruzione del consolidato fiscale”, di M. RAVACCIA | “ 15 |
| ““Mini IRES” 2.0: la semplificazione riduce il beneficio”, di V. RUSSO . | “ 15 |
| “L' <i>holding period</i> nella <i>participation exemption</i> e le operazioni straordinarie” di G. SALVI . | “ 17 |
| IRES – Scambio di partecipazioni e successivo conferimento dell'azienda – Assenza di abuso del diritto Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 maggio 2019, n. 138. | “ 18 |
| IRES – Utili di fonte estera – Paesi non <i>black list</i> – Corretta applicazione art. 89, comma 3, TUIR. Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 17. | “ 18 |
| IRES – Utili provenienti da una stabile organizzazione in un paese a regime fiscale privilegiato di una società partecipata residente in un paese non considerato a regime fiscale privilegiato. Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 18. | “ 19 |
| IRES – Realizzo titoli azionari espressi in valuta estera – Differenze cambio – Trattamento fiscale. Ris. Agenzia delle entrate 6 giugno 2019, n. 57. | “ 19 |
| IRES – Deducibilità perdite su crediti – Criteri – Prescrizione credito – Rappresenta elemento certo e preciso Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 giugno 2019, n. 197. | “ 20 |
| IRES – Consolidato – Consolidamento delle controllate e delle stabili organizzazioni estere – Esclusione – Libertà di stabilimento – Deduzione delle perdite subite da una società controllata non residente – Nozione di “perdite definitive”. IRES – Libertà di stabilimento – Deduzione delle perdite subite da una società controllata non residente – Nozione di “perdite definitive” – Fusione per incorporazione della società controllata da parte della società controllante. Corte di Giust. UE 19 giugno 2019, cause nn. C-607/2017 e 608/2017. | “ 20 |
| IRES – Imposte sui redditi – Rimborso – Interessi da flussi di liquidità generati da cartolarizzazioni – Ritenute a titolo d'acconto – Applicabilità – Diritto al rimborso alla c.d. società veicolo – Sussistenza. Cass., sez. trib. 16 maggio 2019, n. 13162. | “ 20 |
| IRES – Società di diritto estero – Residenza – Criteri. Cass., sez. trib. 21 giugno 2019, n. 16697. | “ 20 |
| IRES – <i>Transfer pricing</i> interno – Criterio del valore normale. Cass., sez. trib. 25 giugno 2019, n. 16948. | “ 21 |
| IRES – Addizionale dell'8,5% per il 2013 – Assoggettamento a carico dei soli enti creditizi – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza. Comm. trib. reg. di Trento 12 marzo 2019, n. 25. | “ 21 |
| IRES – Costi relativi ad operazioni con paesi <i>black list</i> ante 2016 – Deducibilità – <i>Favor rei</i> . Comm. trib. prov. di Milano, sez. trib. 23 aprile 2019, n. 1838. | “ 21 |

REDDITI DI CAPITALE

- “CFC e tassazione integrale dei dividendi esteri: breve guida ai *self-assessment*”
di **M. PIAZZA, A. DELLA CARITA’ e E. BIAGGIO.** Pag. 22
- Redditi di capitale – Dividendi – Erogati da una società italiana alla controllante olandese –
 Holding statica – Rimborso.
IRES – Esterovestizione – CDA fuori dall’Italia – Esclusa.
Cass., sez. trib. 28 maggio 2019, n. 14527. “ 22
- Redditi di capitale – Dividendi – Ritenute – Rimborso – Ritenute versate dalla società figlia –
Non spetta alla società madre.
Comm. trib. reg. dell’Abruzzo, sez. Pescara, 21 gennaio 2019, n. 55/6/19. “ 23

REDDITI DI IMPRESA

- “IFRS 16: Trattamento contabile e impatti fiscali del *leasing*, di **L. BIANCARDINO e D. PAGLIAI.** “ 23
- “Estesa la neutralità delle variazioni di valore degli strumenti ibridi di patrimonializzazione”, di **M. PIAZZA.”** 24
- “Fondi di ripristino: coerenza e coraggio interpretativo”, di **G. RUSSETTI.** “ 25
- “*Stock option* contabilizzate in base all’IFRS 2: guida il bilancio senza deviazioni”, di **V. RUSSO.** “ 26
- Redditi di impresa – Cessione di partecipazioni societarie – Plusvalenze esenti – Spese per consulenze,
servizi di impresa e compensi a professionisti – Indeducibilità – Spese “indispensabili” e
“assolutamente necessarie” ai fini della cessione della partecipazione societaria – Necessità.
Cass., sez. trib. 21 febbraio 2019, n. 5082. “ 27

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

- “Responsabilità solidale tra sostituto e sostituito: soluzione alla querelle infinita”, di **G. ANTICO.** “ 27
- “Il nuovo volto del regime degli impatriati: dalle “aperture” dell’amministrazione finanziaria al
“decreto crescita”, di **C. QUARTANA e G. TIZZANINI.** “ 28
- Redditi di lavoro dipendente – Lavoro prestato all’estero in più Stati – Retribuzioni convenzionali –
Competono.
Risp. Interpello DRE Emilia Romagna, 13 maggio 2019, n. 909-4/2019. “ 28
- Redditi di lavoro dipendente – Compensi esteri reversibili – Non sono imponibili.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 maggio 2019, n. 167. “ 28
- Redditi di lavoro dipendente – Premi di risultato – Periodo congruo e definizione degli obiettivi
incrementali.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2019, n. 205. “ 29
- Redditi di lavoro dipendente – Conversione del Premio di risultato in *welfare* aziendale –
Momento impositivo – Beneficiari.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 giugno 2019, n. 212. “ 29
- Redditi di lavoro dipendente – *Stock option* assegnate a lavoratori dipendenti – Regime
di tassazione applicabile – Momento di esercizio dell’opzione – Rilevanze.
Cass., sez. trib. 1° marzo 2019, n. 6118. “ 30

Imposte e tasse – IRPEF – Conciliazione giudiziale – Somme percepite a seguito di transazione – Tassazione separata – Applicabilità – Aliquota media degli ultimi cinque anni – Applicabilità.
Cass., sez. trib. 3 maggio 2019, n. 11634.

Pag. 30

IVA

IVA – Costituzione Gruppo IVA – Sussistenza vincolo finanziario – Controllante persona fisica non soggetto passivo IVA.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 giugno 2019, n. 194.

“ 30

IVA – Fondi comuni di investimento immobiliare – Non hanno soggettività – SGR – Sostituzione – Nuova SGR subentra nelle posizioni soggettive della precedente SGR.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 giugno 2019, n. 199.

“ 31

IVA – Detrazione – Operazioni di *merger leveraged buy out* – Non spetta.

Risp. Istanza consulenza giuridica Agenzia delle entrate 20 giugno 2019, n. 17.

“ 31

REGISTRO (Imposta di)

Registro (imposta di) – Avviso di liquidazione -Riqualificazione degli atti secondo la causa concreta – Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale – Insussistenza.

Comm. trib. reg. de L’Aquila, 8 marzo 2019, n. 235.

“ 32

IRAP

“Strumenti finanziari derivati: questioni controverse in termini di determinazione dell’IRAP” di I. PAVIGLIANITI e D. LIGUORI.

“ 32

IRAP – Aumento dell’aliquota disposto per le banche – Illegittimo.

Corte Cost. 28 maggio 2019, n. 128.

“ 33

TRUST

“Tributi indiretti sugli apporti in *trust* e ultime “scosse di assestamento” della Cassazione” di P. MASTELLONE.

“ 33

“Il *trust* nel processo italiano: fra legge regolatrice e diritto interno” di M. SCOTTONI.

“ 34

Trust – *Trust* di garanzia – Atto di dotazione – Non costituisce una manifestazione di capacità contributiva – Non è tassabile.

Cass., sez. trib. 7 giugno 2019, n. 15453.

“ 34

Trust – Atto di dotazione – Non costituisce una manifestazione di capacità contributiva – Non è tassabile.

Cass., sez. trib. 7 giugno 2019, n. 15455.

“ 35

Trust – *Trust* con conferimento di immobile – Atto di dotazione – Non è imponibile.

Cass., sez. trib. 21 giugno 2019, n. 16701.

“ 35

VARIE

“La raccolta fondi nel terzo settore”, di **G. SEPIO** e **J. PETTINACCI**.

Pag. 35

Fondi immobiliari chiusi – Esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale – Fondi immobiliari aperti –
No esenzione – Rinvio alla Corte di Giustizia Europea.

Cass., sez. trib. 7 giugno 2019, n. 15432.

“ 36

Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1° maggio al 30 giugno 2019

Legge 3 maggio 2019, n. 37: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018(in G.U. 11 maggio 2019, n. 109)

La legge, in vigore dal 26 maggio 2019, contiene una serie di disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla UE (cd. Legge europea 2018).

In particolare, gli artt. 11 e 12 prevedono delle novità in tema di IVA sui servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia e di dogane.

Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (nel S.O. n. 26 alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151)

La legge di conversione del decreto crescita, in vigore dal 30 giugno 2019, contiene novità di rilevanza fiscale, alcune di queste aggiunte durante l'*iter* di conversione in legge, altre confermate nella loro stesura originaria.

Tra le novità si segnalano:

- Presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi: il termine passa dal 30 settembre al 30 novembre. La dichiarazione tardiva si potrà presentare entro il 1° marzo 2020 e di conseguenza si allungano i termini per presentare la dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in compensazione. E' spostato alla stessa data il termine per l'invio del modello IRAP;
- riapertura rottamazione *ter*: la nuova scadenza è fissata al 31 luglio 2019;
- estensione del regime di realizzo controllato ai conferimenti di partecipazione di collegamento: l'art. 11-*bis* del Decreto, introdotto in sede di conversione, aggiunge all'art. 177, TUIR, il comma 2-*bis*, che estende ai conferimenti di partecipazioni di collegamento il regime di "realizzo controllato" già previsto dall'art. 177, comma 2, TUIR, per i conferimenti di partecipazioni mediante i quali la conferitaria acquisisce il controllo (ovvero lo incrementa in virtù di un obbligo legale o statutario) della società le cui quote partecipative sono oggetto di apporto. In virtù di tale regime, ai fini della determinazione del reddito della conferente, le azioni rivenienti dal conferimento (che rappresentano il "corrispettivo" dell'apporto) sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto generatosi nella società conferitaria. L'estensione operata dal Decreto riguarda ora i conferimenti di partecipazioni che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento (a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni), effettuati in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Nel caso in cui oggetto di conferimento sia la partecipazione in una società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (c.d. "holding di partecipazioni"), le percentuali di cui sopra sono riferite a tutte le società operative indirettamente partecipate e determinate tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Per le partecipazioni conferite ai sensi della citata disposizione opera una estensione da 12 mesi a 60 mesi interi dell'*holding period* minimo richiesto dall'art. 87, TUIR, ai fini dell'applicazione della PEX in capo alla conferitaria.

- incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale: l'articolo 44-*bis*, introdotto in sede di conversione del Decreto, reca agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società - incluse le banche, cui peraltro la disposizione è principalmente indirizzata - aventi sede legale nel Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna), che non versino in stato dissesto, rischio di dissesto o insolvenza, a condizione che da tali aggregazioni risultino una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nella medesima area. Le aggregazioni agevolabili sono quelle realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, che non siano poste in essere da società del medesimo gruppo e che siano deliberate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto. L'agevolazione consiste nella possibilità di trasformare in crediti di imposta le attività fiscali differite (DTA) non qualificate - relative a perdite fiscali pregresse, a eccedenze ACE e a rettifiche su crediti a deducibilità differita derivanti dalla prima applicazione dell'IFRS 9 - per un ammontare massimo pari a 500 milioni per ciascuno dei soggetti partecipanti all'aggregazione. Tale trasformazione è subordinata al pagamento di un canone annuo determinato applicando l'aliquota

dell'1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate, secondo quanto già previsto per le banche dall'articolo 11, comma 1, D.L. n. 59/2016. Per evitare l'elusione / la moltiplicazione del limite dei 500 milioni di DTA trasformabili in crediti d'imposta, l'incentivo non è concesso qualora ad una aggregazione partecipino soggetti che abbiano già partecipato a (o siano risultanti da) un'aggregazione per la quale è stata già attuata la trasformazione delle DTA in crediti di imposta. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di azienda o di rami di azienda, alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE si applicano le norme dell'art. 172, comma 7, TUIR, che ne limitano il riporto nelle operazioni di fusione. La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è ripartita in quattro rate: la prima, pari al 25%, decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione; per il restante 75%, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, alla preventiva comunicazione o, ove necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea, al fine della valutazione della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di stato.

Sono state riconfermate:

- la misura del superammortamento con un nuovo tetto massimo complessivo di euro 2.500.000, per investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 o entro il 30 giugno 2020 alle due condizioni, da verificarsi al 31 dicembre 2019, di accettazione dell'ordine dal fornitore e pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
- la revisione della mini-IRES, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, con una progressiva riduzione dell'aliquota IRES applicabile agli utili d'impresa reinvestiti, ovvero accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto (riduzione del 1,5% nel 2019, 2,5% nel 2020, 3% nel 2021, 3,5% nel 2022 e 4% a regime dal 2023);
- l'aumento progressivo fino a deduzione integrale dalle imposte sui redditi dell'IMU sugli immobili strumentali (deduzione del 50% nel 2019, 60% nel 2020 e 2021, 70% nel 2022 e deducibilità integrale a regime dal 2023)

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Accertamento – Interpello antielusivo – Diniego – E' impugnabile.

Cass., sez. trib. 8 maggio 2019, n. 12150, nel sito web www.eutekne.it.

E' impugnabile il diniego all'interpello antielusivo anche se non è un atto espressamente individuato dalla norma sul contenzioso tributario. Si tratta di una facoltà del contribuente che se non è esercitata non ha alcuna conseguenza sfavorevole, potendo essere impugnato l'eventuale successivo provvedimento.

L'elencazione degli atti impugnabili prevista nel contenzioso tributario (art. 19 D.Lgs. 546/1992) ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.

Il contribuente ha la facoltà, e non l'onere, di impugnazione di atti diversi da quelli espressamente indicati nel citato elenco e l'eventuale mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole sulla successiva possibilità di contestare la pretesa.

Ne consegue che la mancata impugnazione di un atto non espressamente indicato nella norma sul contenzioso tributario non determina la cristallizzazione della pretesa, poiché è sempre possibile la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di accertamento successivamente emesso.

Commissioni tributarie di merito

Accertamento – Avviso di accertamento – Maggiori ritenute alla fonte a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti dalla società italiana alla propria controllante olandese – Mancata redistribuzione da parte delle società controllanti europee dei fondi al di fuori dell'Unione – Effettiva operatività delle società controllanti – Illegittimità dell'avviso – Presupposti fattuali per l'applicazione della clausola anti-abuso – Insussistenza.

Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. XVIII 28 giugno 2018 n. 3001, in GT-Riv. Giur. Trib. 2/2019, pag. 162.

E' illegittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate abbia accertato maggiori ritenute alla fonte a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti dalla società italiana alla propria controllante olandese laddove le società controllanti europee non abbiano redistribuito i fondi al di fuori del territorio dell'Unione e siano effettivamente operative. Tanto premesso vengono meno, non solo i presupposti meramente fattuali, ma anche quelli individuati dalla norma, ai fini dell'applicazione della clausola anti-abuso, di cui all'art. 27-bis, comma 5, del DPR n. 600/1973.

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

“Dividendi corrisposti a società in perdita – Corte di Giustizia sentenza C-575/17 del 2018” di P. SELLA, in Fisc. e comm. int. 5/2019, pag. 18.

La sentenza commentata dall'A. assume rilievo per l'impatto che potrebbe avere sulla normativa italiana in materia di imposizione dei dividendi in uscita.

Nella sentenza la Corte di Giustizia ha ritenuto la normativa francese sui dividendi in uscita incompatibile con la libera circolazione dei capitali, in quanto genera, a favore delle società beneficiarie residenti, un vantaggio - rappresentato dal differimento della tassazione al periodo di realizzo di un risultato positivo, e comunque alla chiusura dell'esercizio - che non viene invece concesso alle società beneficiarie residenti in un diverso Stato membro, le quali subiscono, invece, una ritenuta alla fonte al momento del pagamento dei dividendi, indipendentemente dalla circostanza che chiudano l'esercizio in utile o in perdita fiscale.

La normativa italiana non prevede regimi differenziati a seconda che la società beneficiaria, residente o non, sia in perdita o in utile.

Di fatto, tuttavia, una società in perdita fiscale non paga IRES sui dividendi incassati nell'esercizio, mentre una società non residente, anche comunitaria, è comunque soggetta a ritenuta a titolo definitivo, salva l'esenzione in base alla Direttiva madre-figlia.

Nel caso di società in utile fiscale, invece, il meccanismo di versamento dell'IRES, che prevede il pagamento di acconti in corso d'anno, dovrebbe limitare lo svantaggio di tesoreria subito dalle società non residenti, soggette a ritenuta al momento della corresponsione dei dividendi e non al termine del periodo d'imposta.

La sentenza interpretativa fornisce indicazioni utili a cui gli altri Stati Membri, per la soluzione di casi simili dovranno uniformarsi, anche se spetterà sempre al giudice nazionale trarne le conseguenze concrete, disapplicando eventualmente la norma nazionale contrastante con i principi comunitari.

Sulla base di questa pronuncia, le società italiane che hanno ricevuto dividendi da società francesi nei periodi in cui erano in perdita fiscale potranno presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria francese.

Ove l'amministrazione francese rifiuti il rimborso e la società presenti ricorso, il giudice a cui la controversia è sottoposta dovrebbe concederlo sulla base della sentenza. (EM)

“Il “centro degli interessi vitali” e l'esterovestizione alla prova delle ultime pronunce della Cassazione in tema di residenza fiscale”, di S. SERBINI, in fisc. e comm. int. 5 /2019, pag. 23

L'A. commenta brevemente alcune recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di “esterovestizione delle società” e di residenza delle persone fisiche, che apparentemente deviano dall'orientamento prevalente e quello dell'OCSE, che per le persone fisiche fa perno sul centro degli interessi vitali, famigliari ed affettivi e, per gli altri soggetti giuridici, al criterio della sede di direzione effettiva.

Il primo riferimento è all'ordinanza n. 32992 del 20 dicembre 2018 con la quale la Corte ha sì dato rilievo alla preminenza degli interessi economici rispetto a quelli affettivi, ma solo perché questi ultimi erano equamente ripartiti nei due Stati.

Il secondo è alle sentenze 33234 e 33235 del 21 dicembre 2018, relative all'accertamento fatto a Dolce&Gabbana in relazione alla società lussemburghese GADO, proprietaria dei diritti economici allo sfruttamento della *griffe*. La Cassazione, considerato che presso la Gado era presente una struttura aziendale, sia pure minimale, con personale distaccato e con compiti solo esecutivi di decisioni prese presso la società italiana capogruppo, hanno ritenuto questa era tale da giustificare lo stabilimento in Lussemburgo, anziché in Italia, in base diritto unionale. (NM)

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Dottrina

“Possibilità di “autoliquidazione” per il *patent box*” di D. AVOLIO e B. SANTACROCE, ne Il fisco 22/2019, n. 2123.

Il “Decreto crescita” ha introdotto importanti semplificazioni in materia di *Patent Box*, prevedendo la possibilità per i contribuenti di liquidare autonomamente l’agevolazione, anche laddove fosse stato previsto il ruling obbligatorio con l’Agenzia delle entrate nel caso di “utilizzo diretto” dell’*intangibile* agevolabile. E’ una modalità alternativa (e quindi non obbligatoria per il contribuente), che trova applicazione, non solo per le nuove opzioni esercitate a decorrere dal 2019, ma anche per i contraddittori ancora in corso con l’Agenzia delle entrate. In tale ipotesi, il contribuente dovrà dichiarare il reddito agevolabile indicando in dichiarazione le informazioni necessarie alla sua determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto da un Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto crescita”, con il quale verranno definite le ulteriori disposizioni attuative necessarie. Nel caso in cui il contribuente decida di “autoliquidarsi” l’agevolazione, la variazione in diminuzione del reddito agevolabile dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione ed in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Quanto agli oneri documentali richiesti all’art. 4, comma 1, del “Decreto crescita”, gli AA. ritengono che essi non siano condizione per l’applicazione del criterio dell’autoliquidazione ma costituiscano una mera opzione per il contribuente, alla stessa stregua di quanto previsto in materia di prezzi di trasferimento dall’art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. In questo senso parrebbe deporre il successivo comma 2 dell’art. 4 del “Decreto crescita”, secondo cui in caso di rettifica dell’agevolazione non si applica la sanzione per infedele dichiarazione, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, qualora, nel corso di accessi, ispezioni o verifiche, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il “Decreto crescita” ha, inoltre, consentito che pure i contribuenti per i quali sono ancora pendenti i contraddittori con l’Agenzia delle entrate possano decidere di abbandonare la procedura di ruling (obbligatoria o facoltativa che sia) e provvedere ad “autoliquidarsi” l’agevolazione *Patent Box*. I soggetti che esercitano tale opzione, decidendo quindi di abbandonare la procedura di ruling, dovranno ripartire la somma delle variazioni in diminuzione relative ai periodi d’imposta intercorrenti tra la data di presentazione dell’istanza di accordo e l’esercizio della nuova opzione in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione ed in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato in data 30 luglio 2019 ed è disponibile sul seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2019/Luglio+2019+Provvedimenti/Prov+patent+box+30072019/Provvedimento+oneri+documentali+Patent+Box+del+30+luglio+2019.pdf>. (CLP)

ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Abuso del diritto – Operazione di *dividend stripping* – Elusione della ritenuta sui dividendi come unico scopo dell’operazione – Abuso di diritto – Sussistenza – Inopponibilità all’Amministrazione finanziaria dei benefici fiscali – Sussistenza.

Cass., sez. trib. 16 maggio 2019, n. 13123, ne Il fisco 23/2019, pag. 2295.

Sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria, in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall'art. 53 Cost., i benefici fiscali derivanti dalla costituzione, in favore di una società residente nel territorio dello Stato, di un diritto di usufrutto su azioni o quote di una società italiana possedute da un soggetto non residente (c.d. *dividend stripping*), qualora tale operazione sia configurabile come abuso del diritto, essendo posta in essere al solo scopo di consentire al cedente di eludere la ritenuta sui dividendi, trasformando il reddito di partecipazione in reddito da negoziazione, e alla cessionaria di percepire i dividendi, sui quali, oltre a subire l'applicazione della ritenuta meno onerosa (oltretutto recuperabile in sede di dichiarazione annuale), essa può avvalersi del relativo credito d'imposta e, inoltre, dedurre dal reddito d'impresa, *pro-quota* annuale, il costo dell'usufrutto.

VIOLAZIONI E SANZIONI

Prassi Amministrativa

Sanzioni – Definizione agevolata controversie tributarie – Fusione per incorporazione – Imposta sostitutiva da affrancamento – Disconoscimento – Scomputo e rimborso degli importi.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 maggio 2019, n. 158, nel sito web www.agenziaentrate.it

L'imposta sostitutiva da affrancamento pagata ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, TUIR può essere scomputata dalle somme dovute per la definizione della lite, nella misura in cui nell'accertamento sia stata disconosciuta. Resta comunque esclusa la restituzione dell'eccedenza.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Processo tributario – Sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale – Efficacia temporale – Limite dei rapporti esauriti – Sussistenza – Situazioni antecedenti alla pronuncia – Rapporti la cui validità ed efficacia sia ancora *sub iudice* alla data della sentenza della Consulta – Inoperatività della norma dichiarata incostituzionale – Sussistenza.

Cass., sez. trib. 16 maggio 2019, n. 13126, ne Il fisco 24/2019, pag. 2371.

L'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti. Pertanto, l'inoperatività della norma dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza nella Gazzetta ufficiale, va affermata con riguardo, sia ad atti processuali o procedurali successivi, sia a quelli compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza.

DIRETTIVE CEE

Dottrina

“La disciplina nazionale di contrasto ai disallineamenti da ibridi: tra il recepimento delle Direttive eurounitarie e dei risultati dei progetti BEPS” di G. DEGANI, in Strum. fin. e fisc. 40/2019, pag. 21.

Le logiche di un mercato libero e il contesto di economia globale che si è sviluppato sin dai primi anni novanta dello scorso secolo incidono direttamente tanto sulle scelte e sulle iniziative imprenditoriali quanto sulla pianificazione fiscale quale pratica volta a sfruttare in modo abusivo le disparità tra i vari sistemi fiscali statuali. E' stata pertanto necessaria l'introduzione da parte degli Stati di norme volte a rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva, in grado di assicurare che il versamento dell'imposta avvenga nel luogo in cui gli utili e il valore si sono generati.

In tale prospettiva si inseriscono le iniziative contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (progetto c.d. BEPS), attuate dall'OCSE, e le direttive ATAD 1 e ATAD 2 dell'Unione Europea, queste ultime recepite dall'Italia con il D.Lgs. n. 142 del 2018.

L'emanazione di tale decreto ha fornito all'A. lo spunto per esaminare le principali novità riguardanti le misure di contrasto ai disallineamenti da strutture ibride.

Secondo la direttiva ATAD i disallineamenti da strutture ibride che si intendono contrastare derivano dalla diversa qualificazione giuridica di un'entità o di uno strumento finanziario emergenti dai sistemi giuridici di due ordinamenti che interagiscono tra di loro, dando luogo ad asimmetrie che vengono sfruttate per ottenere un'imposizione ridotta o addirittura nulla a livello complessivo. In particolare, si può verificare una “doppia deduzione”, se vi sia la simultanea deduzione in più giurisdizioni di un componente negativo di reddito o una “deduzione senza inclusione”, se alla deduzione di un componente negativo di reddito in una giurisdizione si accompagna la mancata inclusione nella base imponibile del corrispondente componente positivo di reddito in un altro paese, ed infine l'artificiosa generazione di crediti di imposta per redditi prodotti all'estero.

Il legislatore nazionale, nell'art. 6 del decreto, fornisce la definizione dei fenomeni che intende contrastare ed un elenco esemplificativo di fattispecie riconducibili al disallineamento da ibridi.

Le caratteristiche del fenomeno, come disciplinato in Italia, sono sostanzialmente conformi a quanto previsto nelle Direttive unionali e nell'*Action 2* del BEPS. Essa opera solo in relazione a fenomeni di deduzioni che derivano dallo sfruttamento di asimmetrie che gli ordinamenti interessati non hanno volutamente predisposto. Occorre che si realizzi in concreto una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione e che gli effetti ibridi non si prospettino unicamente come potenziali.

Con riguardo all'ambito di applicazione soggettivo la Direttiva ATAD 2 limita l'applicazione delle disposizioni di contrasto ai disallineamenti che sorgono in operazioni che intercorrono tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo o sono il risultato di accordi strutturati tra consociate o anche tra soggetti terzi solo però se il terzo abbia beneficiato del vantaggio fiscale.

In coerenza con le disposizioni dell'ATAD 2 il legislatore nazionale ricomprende nella disciplina anche gli *hybrid permanent establishment mismatch*, sia con riferimento ai rapporti tra stabile organizzazione e casa madre sia con riferimento ai rapporti tra più stabili organizzazioni di uno stesso soggetto dislocate in giurisdizioni diverse.

Vengono riportate le due diverse modalità di contrasto ai disallineamenti da ibridi, gerarchicamente ordinate ed entrambe necessarie per garantire la neutralizzazione degli effetti dei disallineamenti ibridi anche nei casi in cui una delle due giurisdizioni di volta in volta coinvolte non si sia dotata di regole specifiche: la risposta primaria consiste nel negare la deduzione del componente reddituale negativo artificialmente prodotto in tale Paese, e la risposta secondaria, con funzione sussidiaria opera solo laddove manchi la risposta primaria nell'ordinamento della controparte. Tale strumento eventuale comporta l'inclusione dell'elemento positivo di reddito nel Paese del beneficiario nei casi

di deduzione senza inclusione, ovvero il diniego della deduzione in capo al pagatore nei casi di doppia deduzione.

Il decreto n. 142 si occupa anche dei disallineamenti da ibridi inversi che sono entità trasparenti nello Stato di localizzazione ed opache per lo Stato del soggetto partecipante nonché di quelli da doppia residenza fiscale.

Nelle conclusioni l'A. esprime apprezzamento per l'introdotta disciplina domestica che ha il merito di aver ridotto l'area di incertezza e indeterminatezza della materia, tenuto anche conto che la previsione dell'obbligo del contraddittorio preventivo è posto a maggior tutela del contribuente. (GDA)

“Indicazioni della Corte UE sull'utilizzo abusivo della Direttiva madri-figlie: giro di vite della Corte di Giustizia”, di A. IANNACCONE, in Riv. di Giur. Trib. n. 4/2019, pag. 289.

“I chiarimenti della CGE circa l'abuso del Diritto nella Direttiva madre-figlia – Il commento”, di M. ANTONINI, R.A. PAPOTTI e S. SCHIAVINI, in Corr. Trib. n. 6/2019, pag. 542.

Il 26 febbraio 2019 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, relativa alle cause riunite C-116/16 e C-117/16, sul pagamento in esenzione da ritenuta di dividendi in applicazione della Direttiva 2011/96/UE (c.d. Direttiva Madri-Figlie; “DMF”).

I casi riguardano società che incassano e redistribuiscono dividendi e si innestano in strutture partecipative articolate su più livelli, al cui vertice vi sono soggetti che non potrebbero beneficiare della DMF; tali strutture sono state ideate per beneficiare dell'esenzione da ritenuta, tanto sui pagamenti in uscita dalla Danimarca (Stato in cui sono localizzate le società operative) in applicazione della DMF, quanto al momento della redistribuzione a favore dei soggetti extra-UE, in applicazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni.

I giudici del rinvio hanno chiesto alla CGE di pronunciarsi in merito a diverse questioni pregiudiziali, tra cui per quanto qui di interesse:

a) l'esistenza di un fondamento normativo che consenta ad uno Stato membro, a fronte della realizzazione di un abuso, di negare il beneficio dell'esenzione da ritenuta previsto dalla DMF, anche in assenza di specifiche disposizioni al riguardo; in caso di risposta positiva, se si possa a tal fine fare riferimento alla nozione di “beneficiario effettivo”, se tale nozione debba essere intesa come equivalente a quella di “beneficiario” di cui all'art. 1, paragrafo 1, della Direttiva Interessi e Canoni e se si possa altresì tener conto delle indicazioni fornite dall'OCSE in merito all'art. 10 del Modello di Convenzione fiscale dell'OCSE (“Modello OCSE”);

b) quali possono essere gli elementi costitutivi di un eventuale abuso e i relativi mezzi di prova.

Con riferimento al punto a), la Corte ha definito legittimo il contrasto a costruzioni finanziarie finalizzate al conseguimento di vantaggi fiscali che non sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi della DMF, individuati nell’“agevolare i raggruppamenti di società nell'ambito dell'Unione istituendo norme tributarie che siano neutre nei riguardi della concorrenza al fine di consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale”. Muovendo da tale assunto, la Corte non ha quindi ritenuto necessario prendere posizione sulla possibilità che una convenzione bilaterale conforme al Modello OCSE contenente “la nozione di ‘beneficiario effettivo’ possa costituire una disposizione convenzionale anti-abusi, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 90/435” né tantomeno se tale nozione possa essere desunta dalla Direttiva Interessi e Canoni.

Con riferimento al punto b), la Corte ha fornito le seguenti indicazioni:

i) il giudice del rinvio deve verificare se nel caso di specie sono integrati gli elementi costitutivi di una pratica abusiva riassumibili in “un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito” e “la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento”;

ii) si possono considerare indici di artificiosità: (a) la natura meramente formale della struttura; e (b) l'obiettivo del conseguimento di un vantaggio fiscale che contrasta con l'oggetto o la *ratio* della

normativa tributaria applicabile, circostanza che si verifica nel caso in cui “grazie ad un’entità interposta inserita all’interno della struttura del gruppo tra la società erogatrice dei dividendi e la società del gruppo che ne è la beneficiaria effettiva, viene evitato il versamento di imposte sui dividendi stessi”;

iii) elementi idonei ad attribuire alla società madre UE la qualifica di “entità interposta” sono: (a) l’integrale (o pressoché tale) redistribuzione dei dividendi entro un lasso di tempo molto breve ad un soggetto che non potrebbe beneficiare della DMF; (b) lo svolgimento della sola attività di incasso e redistribuzione dei dividendi, circostanza che deve essere valutata in base ad un’analisi delle modalità con cui è gestita, alla struttura dei costi, al personale impiegato nonché ai beni strumentali ed ai locali di cui dispone; (c) un’articolata struttura di contratti di finanziamento infragruppo; (d) l’impossibilità di disporre economicamente dei dividendi percepiti in quanto “fondamentalmente”, come rilevato dal giudice del rinvio, la società medesima, pur in assenza di un obbligo contrattuale o legale di tal genere, non disponga del diritto di utilizzare detti dividendi e di goderne”.

In entrambi i contributi in commento – cui si rinvia per maggiori dettagli – sono contenuti interessanti spunti per una lettura critica delle pronunce della Corte. (PT)

IAS

Dottrina

"Il riallineamento fiscale dei maggiori valori contabili per i soggetti IAS/IFRS *adopter* con particolare riferimento all’opzione per i beni immobili ", di W. RUGIERO, in Strum. fin. e fisc., 41/2019, p. 103.

L’art. 1, comma 948, della Legge n. 145/2018 (cd. Legge di bilancio 2019) ha concesso nuovamente l’opportunità, ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali *IAS/IFRS*, di riallineare fiscalmente i maggiori valori dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate.

Il riallineamento dovrebbe riguardare, quindi, le divergenze contabili derivanti dall’applicazione del *revaluation model* e, più in generale, quelle iscritte a qualsiasi titolo, comprese quelle originate in occasione di processi di PPA nell’ambito di operazioni di aggregazione aziendale o in sede di FTA dei principi contabili internazionali *IAS/IFRS*.

In continuità con precedenti analoghe disposizioni, l’imposta sostitutiva (16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili) doveva essere versata in un’unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio 2018 (1° luglio 2019), mentre il riconoscimento fiscale dei maggiori valori riallineati decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale il riallineamento è stato eseguito (dal 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare); fatta eccezione per i beni immobili per i quali il riconoscimento dei maggiori valori è anticipato di un anno e cioè dal 2020.

In particolare, viene sottolineato che le valutazioni di convenienza, circa l’opportunità di esercitare l’opzione per il riallineamento dei beni immobili, in termini di valore attuale netto (dei flussi finanziari relativi all’imposta sostitutiva in raffronto a quelli relativi ai risparmi fiscali derivanti dai maggiori valori riallineati), è complicata dalla difficoltà di stimare in modo ragionevole i tempi di recupero fiscale dei maggiori valori riallineati (non celeri per i cespiti ammortizzabili e incerti per quelli non ammortizzabili).

Il riallineamento ha carattere facoltativo e può riguardare, a differenza di quanto avviene nella rivalutazione, anche singoli beni senza, quindi, la necessità di estendere l’opzione a tutti quelli appartenenti a una stessa categoria omogenea. Con riferimento agli immobili, nel silenzio della norma e in senso conforme alle indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle entrate in materia di rivalutazione (ad es., nella circ. n. 14/2017, in cui ha considerato quella dei terreni come una categoria omogenea autonomamente rivalutabile, anche quando si tratti di terreni incorporati dai fabbricati ai soli fini contabili e fiscali), si ritiene che l’opzione per il riallineamento possa essere esercitata anche per i soli valori attribuiti ai fabbricati, senza dover essere necessariamente estesa

al maggior valore dei terreni su cui essi insistono. La differenza fra il valore contabile e quello fiscale dei beni selezionati deve essere però riallineata per intero, non essendo consentito, a differenza di quanto avviene nella rivalutazione, il cd. "riallineamento parziale".

Sempre con riferimento ai beni immobili, viene sottolineato che l'unità elementare da prendere in considerazione ai fini del riallineamento dovrebbe essere rappresentata dalle singole matricole iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili, seppur risultanti dall'utilizzo di criteri di aggregazione eterogenei.

Viene poi affrontato il tema della *recapture*. Al riguardo, pur se non espressamente richiamata, al riallineamento dei soggetti IAS dovrebbe ritenersi applicabile la disciplina della cd. *recapture*, di cui all'art. 1, comma 944, legge di bilancio 2019, prevista per l'ipotesi di rivalutazione dei beni effettuata dai soggetti OIC. Per quanto qui interessa, il citato comma 944 stabilisce che: "*nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione*". Rileva al riguardo che la disciplina del riallineamento prevista dalla legge di bilancio 2019 fa rinvio a quella introdotta dalla L. 342/2000, messa in stretta relazione con quella della rivalutazione da una serie di richiami espliciti e da una generale comunanza di principi, secondo quanto confermato dall'Agenzia delle entrate nei diversi documenti di prassi emanati in materia. Su tale presupposto, in relazione alla precedente normativa, autorevole dottrina aveva ritenuto che le disposizioni in materia di *recapture* fossero applicabili anche nell'ambito del riallineamento, nonostante l'assenza di un espresso rinvio.

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 948, ultimo periodo, legge di bilancio 2019 e art. 13, comma 3, L. 342/2000) il riconoscimento dei maggiori valori contabili è condizionato all'istituzione di un vincolo fiscale su un'apposta riserva espressamente designata, tassabile in caso di distribuzione al lordo dell'imposta sostitutiva originariamente assolta, di ammontare pari ai predetti maggiori valori al netto dell'imposta sostitutiva. In caso di incapienza è possibile vincolare una quota del capitale sociale. La riserva sulla quale è istituito il vincolo fiscale può essere a sua volta affrancata, in tutto o in parte, versando sempre entro il 1° luglio 2019 un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali) pari al 10%. Considerato che l'affrancamento della riserva ridurrebbe di molto i margini di convenienza del riallineamento, specie in relazione a cespiti (quali sono gli immobili) che non consentono un recupero in tempi celeri (mediante l'ammortamento) o certi (mediante la dismissione) dei maggiori valori di cui si sia conseguito il riconoscimento fiscale, in concreto il riallineamento presenta profili di interesse quando si disponga comunque di cospicue riserve altrimenti disponibili per la distribuzione e/o quando si possano vincolare riserve da valutazione non distribuibili.

Un'ultima questione affrontata attiene agli effetti che l'opzione per il riallineamento può produrre sulla capacità fiscale dei soggetti che intendono esercitarla ed, in particolare, agli impatti che tale scelta può generare sul *probability test*, per effetto della cancellazione delle imposte differite passive (DTL) nette eventualmente appostate in bilancio sui maggiori valori dei cespiti. Al riguardo, occorre verificare quali siano i tempi di recupero stimati e capire se la cancellazione delle DTL, conseguente all'assorbimento dei sottostanti disallineamenti, non pregiudichi i risultati del *probability test* in termini di recupero delle imposte anticipate IRES, addizionale IRES e IRAP, nell'orizzonte temporale di riferimento. In altre parole, la cancellazione delle imposte differite passive (DTL) comporta - *mutatis mutandis* - un incremento delle imposte anticipate (DTA) che dovranno essere assorbite nei futuri esercizi e può richiedere, quindi, un aggiornamento nella stima dei tempi di recupero delle stesse. (WR)

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

Dottrina

“CFC e regimi fiscali privilegiati alla luce del nuovo D.Lgs. 142/2018” di S. MATTIA e I. VIOLA, in Strum. fin. e fisc. 40/2019, pag. 29.

Il D.Lgs. n. 142/2018, che ha recepito all'interno dell'ordinamento italiano la Direttiva 2016/1164UE (cd ATAD 1), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla Direttiva UE 2017/952 (cd ATAD 2), reca, tra l'altro, la sostituzione dell'art. 167 del TUIR, relativa alla disciplina CFC, e l'introduzione di un nuovo articolo (art. 47-bis del TUIR), contenente la nuova nozione di *“Paesi a fiscalità privilegiata”*.

Modifiche all'art. 167 del TUIR

Gli AA. evidenziano le più rilevanti modifiche apportate dal D.Lgs. n. 142/2018. Si tratta in primo luogo dell'ambito soggettivo: tra i soggetti controllanti sono comprese le stabili organizzazioni italiane di società non residenti che controllano soggetti esteri a regime fiscale privilegiato, come disposto dai commi 2 e 3 e, tra i soggetti controllati, sono comprese le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati esteri aventi i requisiti di cui al comma 2 e quelle dei soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'art. 168-ter del TUIR.

Altre modifiche riguardano i requisiti per definire il controllo: oltre a quello già previsto nella precedente disciplina, cioè il controllo di cui all'art. 2359 c.c., si prevede anche la detenzione della quota di partecipazione agli utili per oltre il 50%.

Nel comma 4 dell'art. 167 sono enucleate le condizioni per l'applicazione della disciplina CFC che, rispetto al precedente regime, non distinguono a seconda della tipologia di Stati o territori in cui i soggetti controllati sono localizzati. Si tratta:

- dell'assoggettamento a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia; conseguentemente sarà necessario operare un confronto tra il *tax rate* effettivo estero e il *tax rate* virtuale interno;
- della realizzazione oltre un terzo dei proventi riconducibili a una o più categorie specificamente individuate dalla norma (i cc.dd. *passive income*).

Quanto alle cause esimenti il nuovo comma 5 statuisce la non applicabilità del regime CFC se il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica sostanziale mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; esimente che il contribuente potrà dimostrare mediante interpello.

Modifiche all'art. 47-bis del TUIR: la nuova nozione di “regime fiscale privilegiato”

I Paesi a fiscalità privilegiata - tra i quali non sono mai compresi quelli appartenenti all'UE o quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni – sono individuati dalla nuova norma (l'art. 47-bis del TUIR) con criteri distinti a seconda che riguardino o meno soggetti controllati come individuati secondo le disposizioni dell'art. 167, comma 2, del TUIR.

I soggetti controllati non residenti sono considerati a regime fiscale privilegiato se sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati assoggettati qualora residenti in Italia. Nel caso di mancanza del requisito del controllo sono qualificati come regimi fiscali privilegiati quelli in cui il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. In tal caso occorre tener conto anche di regimi speciali come definiti dal comma 1, lett. b) dell'art. 47-bis in esame.

Nel comma 2 dell'art. 47-bis vengono riportate due esimenti, che il contribuente potrà dimostrare tramite interpello e che consentono di non applicare le norme del TUIR che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati.

Nelle considerazioni conclusive gli AA. evidenziano che le disposizioni del D.Lgs. n. 142 si conformano a quanto previsto, a livello europeo, dalla Direttiva ATAD 1, come modificata dalla Direttiva ATAD 2, e al progetto c.d. BEPS, attuate a livello internazionale dall'OCSE, al fine di disincentivare la predisposizione di pratiche di *aggressive tax planning*, pur se lo sforzo del legislatore nazionale di uniformarsi alle indicazioni degli organismi europei e internazionali potranno valutarci solo con l'effettiva applicazione nel tempo della disciplina oggetto di disamina. (GDA)

Prassi Amministrativa

Convenzioni internazionali – Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Stati Uniti – Credito d'imposta – Riduzione per le imposte assolate all'estero.

Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 15, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione di concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia, nei limiti della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo (art.comma 1, TUIR).

La mancata "inclusione" del reddito nel reddito imponibile in Italia e quindi, il non realizzarsi della condizione del concorso del reddito estero al reddito complessivo, comporta l'impossibilità di procedere alla stessa determinazione del credito d'imposta. Ciò vale anche nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile (evidentemente per la parte non assoggettata a imposizione) nel caso in cui il reddito estero sia imponibile in Italia in misura parziale, come avviene in applicazione della detassazione delle royalties agevolate con il cd. *Patent box*, il credito per le imposte assolate all'estero, deve essere ridotto in misura corrispondente.

Regimi speciali – Stati o territorio a fiscalità privilegiata.

Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 16, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 167, comma 4, del TUIR (nella versione in vigore fino al 11 gennaio 2019), si considerano speciali "i regimi che concedono un trattamento agevolato strutturale, risolvendosi in un'imposizione inferiore alla metà di quella italiana". Nell'ipotesi in cui il regime speciale sia fruito "parzialmente", vale a dire riguarda solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, occorre adottare "un criterio di prevalenza che valorizzi l'attività risultante maggioritaria in termini di entità dei ricavi ordinari".

A tal proposito, nel caso in cui la società partecipata non residente operi in un Paese che preveda un regime su base territoriale, il quale esenta da imposizione tutti i redditi di fonte estera, nel "test di prevalenza" saranno ricompresi tutti i ricavi relativi ai redditi di fonte estera, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che i redditi siano prodotti all'estero con o senza una stabile organizzazione.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Convenzioni internazionali – Benefici convenzionali – Assenza di imposizione concorrente dei due Stati – Competono.

Cass., sez. trib. 17 aprile 2019, n. 10706, nel sito web www.eutekne.it.

Le norme convenzionali sono suscettibili di essere applicate anche alle fattispecie rispetto alle quali non sussiste una imposizione fiscale concorrente da parte dei due Stati contraenti sul medesimo reddito.

E' al contrario sufficiente che lo Stato di residenza assoggettati in via potenziale il reddito a tassazione.

Tale orientamento non è tuttavia uniforme in quanto altre sentenze (Cass., 16.12.2015, n. 25281 e 28.12.2016 n. 27113) hanno invece ritenuto legittimo il diniego dei benefici convenzionali in assenza di una tassazione effettiva del reddito nello Stato di residenza del percipiente.

IRPEF

Prassi Amministrativa

IRPEF – Somme restituite al datore di lavoro – Regime fiscale.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2019, n. 206, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Le somme precedentemente tassate e restituite dal dipendente al datore di lavoro in virtù di una decisione del giudice generano un onere deducibile che può essere gestito direttamente in busta paga (art. 10, comma 1, lett. *d-bis* TUIR).

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IRPEF – Rimborsi – Indennità sostitutiva del riposo settimanale e per ferie non godute – Natura retributiva – Configurabilità – Tassazione IRPEF – Legittimità – Natura risarcitoria – Irrilevanza.

Cass., sez. VI civ. 6 dicembre 2018, n. 5482, ne Il fisco 12/2019, pag. 1180.

L'indennità sostitutiva del riposo settimanale, così come pure l'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione, a norma degli artt. 49 e 51 del TUIR, perché ha carattere retributivo, stante il rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che, invece, avrebbe dovuto essere dedicato al riposo. Alla stessa conclusione si giunge laddove si attribuisse a tale indennità natura risarcitoria, costituendo la stessa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.

IRPEF – Soggetto residente – Prestazione lavorativa svolta all'estero – Contratti di lavoro dipendente stipulati con committenti esteri – Base imponibile IRPEF – Esclusione.

Cass., sez. trib. 1 marzo 2019, n. 6117, ne Il fisco 13/2019, pag. 1279.

In tema di IRPEF, è escluso dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), del TUIR – abrogato a decorrere dall'anno di imposta 2001 – il reddito derivante da lavoro dipendente (nonché il relativo TFR) prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Sulla base di tale disposizione, si ritiene non soggetto a tassazione il reddito prodotto all'estero, da un cittadino residente, in virtù di contratti di lavoro stipulati con committenti esteri, la cui qualificazione giuridica è da ascrivere al rapporto di lavoro dipendente, a nulla rilevando le eccezioni sollevate dall'Amministrazione finanziaria circa la riconducibilità degli stessi contratti a fattispecie di lavoro autonomo.

Dottrina

“Il conferimento di una stabile organizzazione italiana in una società con sede in Italia o all'estero” di M. PIAZZA, in Strum. fin. e fisc. 40/2019, pag. 73.

L'A. esamina l'orientamento espresso dall'amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 63 del 2018 in tema di conferimento di una stabile organizzazione in Italia di una società non residente in una società italiana alla luce delle significative modifiche apportate all'ordinamento domestico in sede di recepimento della Direttiva 2016/1164/CE (*Anti Tax Avoidance Directive*, "ATAD") in tema di fiscalità internazionale. L'Agenzia ritiene pacifica la riconduzione della descritta fattispecie a quella dei conferimenti d'azienda (o rami d'azienda) intracomunitari in regime di neutralità fiscale previsto per tali operazioni a livello interno, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 178 dell'art. 176, comma 4, del medesimo TUIR. Tuttavia, in virtù del suddetto richiamo, per l'AdE, il regime integrale di neutralità fiscale – che è in realtà un regime di "doppia sospensione d'imposta" in quanto la plusvalenza rimane allo stato latente sia per la conferitaria, in relazione alle attività aziendali ricevute, sia per la conferente che ha ricevuto in cambio la partecipazione allo stesso costo fiscale dell'azienda conferita – si applica solo se la partecipazione ricevuta per effetto del conferimento viene assegnata ad una stabile organizzazione in Italia della casa madre estera. L'assegnazione al patrimonio della stabile organizzazione della partecipazione rinveniente dal conferimento rimane comunque condizionata alla previsione generale della sussistenza di una connessione funzionale tra la suddetta partecipazione e il patrimonio della stabile nel rispetto dell'articolo 152 del TUIR. Qualora la partecipazione ottenuta a fronte del conferimento venga, invece, assegnata alla stabile organizzazione "conferente" e poi trasferita alla sua casa madre ovvero venga assegnata direttamente (all'atto del conferimento) alla casa madre ovvero manchi all'atto del conferimento o venga successivamente a mancare la richiamata connessione funzionale, l'eventuale plusvalenza realizzata da detta stabile "conferente" sarà considerata esente (parzialmente) o, in alternativa, l'eventuale minusvalenza indeducibile, solo nel caso in cui la partecipazione in parola possieda i requisiti indicati dall'articolo 87 del TUIR". Secondo l'A, la tesi dell'amministrazione è in evidente contrasto con l'articolo 10 della Direttiva 2009/133/CE che sancisce che lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano al conferimento le norme della presente direttiva come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente. Ciò significa che l'operazione deve essere vista come un conferimento di un ramo d'azienda della società conferente situato nello Stato di residenza della stessa in una società residente in altro Stato. Il che significa che nel terzo stato in cui, in realtà, si trova la stabile organizzazione il conferente non deve essere assoggettato ad alcuna tassazione. La regola era già presente nell'originario art. 10 della Direttiva 90/434/CEE, ma non era chiaro se si applicasse anche quando la stabile organizzazione fosse stata localizzata nello stesso Stato di residenza del beneficiario. La Direttiva 2005/19/CE aveva così aggiunto un nuovo comma 4 al paragrafo 1 dell'originario articolo 10, poi trasposto nella Direttiva 2009/133/CE. In base al suddetto comma 4 le disposizioni del par. 1 si applicano anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria. In pratica, nel caso di conferimento dell'intera stabile organizzazione in una società italiana le cui partecipazioni sia contestualmente assegnate alla casa madre estera anziché ad una sua stabile organizzazione in Italia, non deve comportare alcuna tassazione della plusvalenza in Italia (neppure per l'assegnazione della partecipazione) a meno che non siano riscontrabili i presupposti di eventuali comportamenti abusivi. L'A., ritiene tuttavia che per effetto del nuovo articolo 166 del TUIR, come riscritto dal D.Lgs. 142/2018 di recepimento della Direttiva ATAD, l'orientamento espresso dall'AdE deve essere integralmente rivisto.

"L'obbligo di utilizzo soggettivo delle perdite riattribuite in caso di interruzione del consolidato fiscale", di M. RAVACCIA, in La Gest. Straord. Impr., 3/2019, p. 26.

In base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (Ade) n. 154309/2010 ed ai successivi documenti di prassi emanati dall'Amministrazione finanziaria, le perdite fiscali del consolidato nazionale, riattribuite a seguito dell'interruzione della tassazione di gruppo, possono essere utilizzate unicamente dalle società destinatarie delle medesime perdite ancorché venga rettificato il reddito imponibile di un periodo di imposta nel quale vigeva il consolidato fiscale.

L'A. formula l'esempio di una società che nel periodo "n" era inclusa nel consolidato fiscale e riceve successivamente una rettifica, relativa a tale periodo, nel periodo d'imposta "n+4", in cui non fa più parte del perimetro del consolidato fiscale. La consolidante non potrebbe calcolare più il reddito complessivo globale rettificato del periodo "n" in quanto impossibilitata a presentare il modello IPEC per detto periodo. A questa impostazione, potenzialmente asistemica, ha provato a porre rimedio l'Ade nella circ. n. 15/2017, in cui ha proposto che *"le suddette perdite, configurandosi come perdite proprie, e non più come perdite del consolidato sono utilizzabili, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione del modello IPEA."* Pertanto, secondo l'impostazione dell'amministrazione finanziaria, sia la società ex consolidante che la società ex consolidata, dovrebbero presentare un modello IPEA con richiesta di utilizzo delle eventuali perdite a scomputo del proprio reddito imponibile rettificato con atto unico, senza quindi alcun effetto o rilevanza sul reddito complessivo globale del gruppo del periodo di imposta oggetto di rettifica.

L'A. sottolinea come le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione finanziaria si basino sul principio che la riattribuzione delle perdite all'esito dell'interruzione del consolidato fiscale comporterebbe uno spossessamento definitivo e immodificabile da parte della consolidante delle perdite della *fiscal unit* che non permetterebbe più quindi di ricomporre – in caso di rettifica relativa al periodo d'imposta in corso di consolidato – con effetto retroattivo il cumulo dei risultati delle società partecipanti al regime del consolidato stesso nel medesimo periodo. Sembrerebbe che queste limitazioni siano in contrasto con il principio di consolidamento dei redditi netti delle partecipanti al consolidato fiscale interrotto, ex art. 118 del TUIR, eliminando appunto il consolidato fiscale stesso con effetto retroattivo sul periodo di imposta oggetto di accertamento

In conclusione, sarebbe auspicabile un ripensamento dell'amministrazione finanziaria sulle modalità di utilizzo del modello IPEA che permettano a tutte le società partecipanti al consolidato fiscale interrotto di poter ripristinare il calcolo che effettivamente si sarebbe prodotto in costanza di consolidato in modo da preservare la situazione giuridica vigente nel periodo d'imposta rettificato.
(WR)

"Mini-IRES" 2.0: la semplificazione riduce il beneficio ", di V. RUSSO, in La Gest. Straord. Impr., 3/2019, pag. 35.

La revisione della mini IRES, come spiegato nella relazione illustrativa, è volta a introdurre *"un nuovo incentivo volto ad individuare una modalità di tassazione agevolata ai fini IRES relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti. La nuova aliquota ridotta dell'IRES, applicabile al reddito d'impresa dichiarato, è correlata quindi al solo reimpiego degli utili. Si prevede a regime l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 20,5 % sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione"*.

L'A. rileva come la riscrittura integrale della mini IRES risponda anche alle numerose critiche mosse dai primi commentatori soprattutto sul grado di complessità del meccanismo e, in particolare, con riferimento alla verifica del reimpiego degli utili ad incremento degli investimenti in beni strumentali e della base occupazionale¹.

L'ambito soggettivo risulta pressoché invariato rispetto alla previgente disposizione salvo una sostanziale esclusione per i soggetti finanziari, per i quali trova applicazione l'addizionale IRES e dei soggetti IRPEF in contabilità semplificata. Proprio con riferimento ai soggetti finanziari l'A. comprende l'esclusione del beneficio ma non ne condivide la tecnica normativa utilizzata che

¹ Cfr. ns. Circ. n. 1/2019

sembrerebbe imporre, comunque, a tali soggetti e alla Banca d'Italia il calcolo del beneficio, salvo poi sterilizzarlo integralmente con l'applicazione dell'addizionale. Rientrano quindi nell'ambito soggettivo della mini IRES 2.0 tutti i soggetti IRES come individuati dall'art. 73 del TUIR, applicandosi la disciplina sia ai soggetti in derivazione rafforzata sia a quelli in derivazione semplice (cd. micro imprese). L'agevolazione è fruibile anche dagli enti non commerciali, limitatamente all'attività imprenditoriale eventualmente svolta e dai soggetti IRES non residenti nel territorio dello Stato con riguardo alla stabile organizzazione situata nel territorio dello stesso.

Per accedere all'agevolazione devono verificarsi simultaneamente due presupposti: *i)* il conseguimento di reddito d'impresa; *ii)* l'accantonamento degli utili dell'esercizio precedente a riserva nei limiti di patrimonio netto (più precisamente "a riserve diverse da quelle di utili non disponibili") e, di conseguenza, non distribuiti ai soci. Quanto al primo requisito ci si deve riferire al reddito complessivo netto e, in particolare, al reddito dichiarato, non rilevando il maggior reddito determinato in sede di rettifica e o in sede di accertamento. Con riferimento al secondo requisito, resta presupposto indefettibile per accedere all'agevolazione il conseguimento di utili nell'esercizio precedente, non essendo presi in considerazione, a differenza di quanto avveniva con l'agevolazione ACE, i versamenti dei soci a incremento del patrimonio (conferimenti). Quindi, in sede di prima applicazione della "mini-IRES 2.0" nel periodo d'imposta 2019, sarà necessario che, nel periodo d'imposta 2018, la società abbia prodotto utili (tale discorso è riferito ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Al riguardo, è anche necessario che tali utili siano accantonati a riserva e, quindi, non distribuiti ai soci. A parere dell'A., basandosi anche sulla relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012, recante disposizioni di analogo contenuto dettate ai fini dell'ormai abrogata disciplina dell'ACE (Aiuto alla crescita economica), la nozione di utili accantonati a riserva non va intesa in senso letterale ma più ampio, riferendola a tutti gli utili di esercizio che risultano mantenuti nell'economia dell'impresa, a prescindere dall'effettiva imputazione contabile a una posta di riserva². La cosa rilevante è che l'accantonamento a riserva di per sé non consente l'accesso automatico al beneficio in quanto occorre verificare che si tratti di accantonamento a riserve di utili diverse da quelle formate da utili non disponibili. La disposizione non declina espressamente quali siano le riserve formate da utili non disponibili, ritenendo, quindi, possibile far riferimento alla normativa di attuazione dell'abrogata ACE e alla relazione illustrativa della stessa. Infatti, anche con riguardo alla disciplina in commento, il legislatore non sembra essersi rimesso alla nozione civilistica di indisponibilità delle riserve, adottandone una definizione speciale valida ai soli fini dell'applicazione della mini IRES 2.0. L'A. ritiene che tra le riserve di origine valutativa dovrebbero essere comprese anche le riserve derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati speculativi e di copertura ancorché nel sistema ACE fossero oggetto di una disposizione di esclusione *ad hoc*. Gli utili accantonati a riserva così individuati rilevano ai fini dell'agevolazione nel limite dell'incremento del patrimonio netto, dato, ai sensi della lett. *b)* del comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 34/2019, dalla differenza tra i seguenti elementi: *a)* il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto del conto economico del medesimo esercizio (sia esso positivo o negativo), al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d'imposta precedenti; *b)* il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato netto del conto economico del medesimo esercizio. In ultimo l'A. sottolinea come la nuova agevolazione – in linea con quanto previsto dall'originaria mini IRES – preveda una base imponibile puntuale e non incrementale, come avveniva invece nella disciplina dell'ACE.

Il legislatore, al fine di salvaguardare l'effettivo reimpiego degli utili accantonati, ha introdotto un meccanismo di riporto delle eccedenze, che prevede, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, che la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo è computato in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili nell'esercizio successivo. Al riguardo, l'A. sottolinea come il legislatore non ha introdotto limiti temporali all'utilizzo delle eccedenze e, al contempo, non ha esteso all'agevolazione quelle disposizioni che ne possono ridurre l'importo come quelle che dispongono limitazioni in caso di fusione, che invece risultavano applicabili in ambito ACE.

² Tale posizione è stata già argomentata nella ns. Circolare n. 1/2019 (cfr. pagg. 3 e 4)

Infine, l'agevolazione spetta anche se le società optano per il regime del consolidato fiscale e della trasparenza fiscale. In particolare, i commi 4 e 5, dell'art. 2, del D.L. n. 34/2019, dettano specifiche regole di raccordo tra la disciplina dell'agevolazione e le disposizioni del TUIR. Con riferimento al funzionamento del meccanismo nell'ambito del consolidato fiscale viene chiarito che la consolidante è l'unico soggetto che può giovare della possibilità di applicare l'aliquota ridotta sul reddito complessivo del gruppo. Ogni società consolidata, però, deve calcolare il proprio reddito agevolabile – pari agli utili accantonati a riserva nei limiti dell'incremento del patrimonio netto – e trasferirlo al consolidato. (WR)

“L’*holding period* nella *participation exemption* e le operazioni straordinarie di G. SALVI, in Bil e Redd d’Imp., 7/2019, pag. 45.

Le operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento di azienda, in generale, sono fiscalmente neutre e sono caratterizzate dal principio della continuità dei valori. Le partecipazioni facenti parte degli *asset* aziendali coinvolti nelle predette operazioni straordinarie non vedono interrotto l'*holding period* necessario ai fini dell'applicazione del regime agevolativo della *participation exemption*. In una recente pronuncia (cfr. ris. n. 70/2019) l'Agenzia delle entrate (Ade) ha ritenuto che lo stesso principio di neutralità sostenuto con riferimento all'*holding period*, ai fini del regime PEX nelle operazioni di conferimento neutrale di azienda (ex art. 176 del TUIR) e nelle fusioni e scissioni (art. 172 e 173 del TUIR), vada esteso anche alle operazioni di trasformazione societaria omogenea. Infatti, l'operazione di trasformazione omogenea sia essa progressiva (da società di persone a società di capitali) o regressiva (da società di capitali a società di persone) è fiscalmente neutra *“e non comporta l'estinzione di un soggetto e la conseguente creazione di un altro soggetto ma si configura come una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali che fanno capo ad esso”*. È stato anche correttamente affermato che *“la trasformazione omogenea non deve considerarsi un evento interruttivo del requisito dell'ininterrotto possesso ai fini dell'applicazione del regime di parziale esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni”* (cfr. art. 87, TUIR).

In estrema sintesi, i requisiti per godere del regime della *participation exemption* sono – a norma dell'art. 87 del TUIR – i seguenti: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo giorno precedente quello dell'avvenuta cessione (considerando cedute per prime le azioni o quote acquisiti in data più recente); b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato; d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR. L'A. analizza gli effetti delle operazioni di finanza straordinaria sul requisito dell'*holding period* sotto il duplice profilo dell'impresa partecipante e di quello della società partecipata.

Effetti sull'*holding period* delle operazioni che interessano la società partecipante

In relazione ai conferimenti, fusioni e scissioni, effettuate in regime di neutralità fiscale, tenuto conto del principio di continuità dei valori, si deve ritenere che il soggetto conferitario (fuso/risultante dalla fusione o beneficiario), deve verificare la sussistenza del requisito temporale necessario all'applicazione della PEX tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al soggetto conferente. In altre parole, il regime di continuità tipico delle operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutre, si riflette anche sui requisiti, sia soggettivi che oggettivi, cui è subordinato il regime della *participation exemption* e per quello che qui interessa anche sul requisito dell'*holding period*. Generalmente, tali operazioni garantiscono la naturale “prosecuzione” di tali requisiti, secondo lo schema tipico, appunto, del principio di continuità.

Nel caso, invece, di operazioni straordinarie fiscalmente realizzative si giunge a conclusioni diametralmente opposte e il periodo di possesso riparte da capo considerato che non vi è la possibilità di computare anche il periodo di possesso maturato in capo al dante causa dell'operazione.

Effetti sull'*holding period* delle operazioni che interessano la società partecipata

In caso di operazioni straordinarie fiscalmente neutre che interessino la società partecipata, in generale, si può affermare che, ai fini della qualificazione per la *participation exemption*, alle nuove

azioni o quote si trasmettano sia il precedente periodo di possesso sia la precedente classificazione in bilancio.

Come già visto precedentemente, nel caso di operazioni realizzative tali conclusioni non possono essere confermate.

Effetti della trasformazione sull'holding period

Come accennato in premessa l'Ade, in caso di trasformazione omogenea regressiva, da società a responsabilità limitata a società in nome collettivo e, successivamente, di trasformazione omogenea progressiva da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, ha chiarito nella risoluzione n. 70 che – fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle due operazioni di trasformazione effettuate – esse non interrompono, ai fini del computo dell'*holding period*, il periodo di possesso della partecipazione necessario all'applicazione della *participation exemption*. In altre parole, il periodo di ininterrotto possesso deve essere computato in capo al soggetto trasformato tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando. L'A. ritiene che tali considerazioni possano essere estese, almeno in parte, anche ai casi di trasformazioni eterogenee. (WR)

Prassi Amministrativa

IRES – Scambio di partecipazioni e successivo conferimento dell'azienda – Assenza di abuso del diritto.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 maggio 2019, n. 138, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Con la risposta l'Agenzia ha fornito la valutazione anti-abuso in relazione a un'operazione di conferimento dell'azienda affittata nella società affittuaria e di cessione delle partecipazioni ricevute in cambio ad una società acquirente previamente costituita mediante il conferimento delle partecipazioni nella società affittuaria stessa.

Dunque, l'operazione di preventivo conferimento, finalizzato a scorporare l'azienda oggetto di cessione indiretta mediante il successivo trasferimento delle partecipazioni ottenute in cambio non è abusiva. Diverse sarebbero le considerazioni qualora, a seguito della cessione delle partecipazioni nella società conferitaria, l'acquirente procedesse alla sua incorporazione, anche inversa, mediante una fusione.

In questa circostanza, si darebbe luogo ad una cessione diretta dell'azienda attuata però con 3 distinti atti soggetti alle imposte d'atto in misura fissa (conferimento azienda – cessione partecipazioni – fusione per incorporazione tra conferitaria dell'azienda e cessionaria delle partecipazioni) in luogo del naturale atto unico di cessione d'azienda soggetto alle imposte d'atto in misura proporzionale.

IRES – Utili di fonte estera – Paesi non *black list* – Corretta applicazione art. 89, comma 3, TUIR.

Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 17, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il comma 1007 della legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) precisa espressamente che gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non si considerano provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato se:

- maturati in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2014, in cui le società partecipate erano residenti in Paesi non inclusi nella *black list* di cui al D.M. 21 novembre 2001 (unico criterio all'epoca vigente);
- maturati in periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e successivamente percepiti in periodi d'imposta in cui risultano integrate le condizioni di cui all'art. 167, comma 4, del TUIR.

La novella si applica esclusivamente ai casi in cui, in presenza di distribuzione di utili pregressi, muti la qualificazione dello Stato di residenza della società partecipata, da Paese considerato a tassazione ordinaria a Paese a fiscalità privilegiata.

Non si applica, invece, nell'ipotesi inversa ovvero nel caso in cui la maturazione degli utili è avvenuta in periodi d'imposta nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori inclusi nel D.M. 21 novembre 2001 e la percezione degli stessi avviene quando le predette società sono da ritenersi residenti o localizzate in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato. In tal caso restano validi i chiarimenti forniti nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2016.

Trova conferma quanto l'Agenzia delle entrate aveva chiarito nel Telefisco 2019. Per l'Amministrazione finanziaria, con la legge di bilancio 2018 non è stata introdotta una disposizione di portata generale, incentrata sul periodo di maturazione degli utili, ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile ai dividendi esteri percepiti dal socio italiano.

L'intento perseguito dal legislatore è, piuttosto, quello di tutelare l'affidamento di quanti abbiano confidato nella natura non paradisiaca del Paese in cui hanno effettuato l'investimento quando tale Paese integri i nuovi presupposti dettati dall'art. 167, comma 4, del TUIR.

Pertanto, la disposizione in esame non si applica ai dividendi che si sono formati quando l'entità estera era considerata residente in un Paese considerato a fiscalità "privilegiata" secondo le norme all'epoca vigenti, ipotesi in relazione alla quale restano fermi i chiarimenti forniti con circolare n. 35/E del 2016.

IRES – Utili provenienti da una stabile organizzazione in un paese a regime fiscale privilegiato di una società partecipata residente in un paese non considerato a regime fiscale privilegiato.

Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 18, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Ai fini dell'art. 89, comma 3, del TUIR, per ricostruire il corretto regime di tassazione degli utili distribuiti da una partecipata residente in un paese non considerato a regime fiscale privilegiato con stabile organizzazione in un paese a regime fiscale privilegiato, occorre trattare autonomamente gli utili prodotti dalla partecipata direttamente rispetto a quelli prodotti dalla stabile organizzazione.

Tale valutazione autonoma non deve essere effettuata nell'ipotesi in cui la partecipata sia qualificabile come entità residente in un paese a regime fiscale privilegiato, in quanto in tal caso tutti gli utili da essa prodotti si considerano derivanti da un'entità "*black list*", a prescindere dal fatto che la stabile organizzazione sia localizzata o meno in un paese a fiscalità privilegiata.

IRES – Realizzo titoli azionari espressi in valuta estera – Differenze cambio – Trattamento fiscale.

Ris. Agenzia delle entrate 6 giugno 2019, n. 57, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia esamina alcune fattispecie che determinano la rilevanza fiscale delle poste in valuta.

Con riguardo all'operazione di acquisto di valuta estera con contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno in cui l'operazione di acquisto è effettuata.

Per quanto concerne l'acquisto di titoli azionari espressi in valuta estera – iscritti sia tra le immobilizzazioni finanziarie sia nell'attivo circolante – con prelievo dal conto in valuta estera, si osserva che si determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta estera tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l'acquisto dei titoli.

Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 9 e 110 del TUIR.

In merito allo smobilizzo dei titoli in portafoglio le differenze cambio positive o negative non danno luogo a un'autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo.

IRES – Deducibilità perdite su crediti – Criteri – Prescrizione credito – Rappresenta elemento certo e preciso.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 giugno 2019, n. 197, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La prescrizione del credito rappresenta elemento certo e preciso, che consente ad un'impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, sempre che l'inattività del creditore non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso di specie.

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

IRES – Consolidato – Consolidamento delle controllate e delle stabili organizzazioni estere – Esclusione – Libertà di stabilimento – Deduzione delle perdite subite da una società controllata non residente – Nozione di “perdite definitive”.

IRES – Libertà di stabilimento – Deduzione delle perdite subite da una società controllata non residente – Nozione di “perdite definitive” – Fusione per incorporazione della società controllata da parte della società controllante.

Corte di Giust. UE 19 giugno 2019, cause nn. C-607/2017 e 608/2017, nel sito web www.eutekne.it.

Le sentenze hanno stabilito che in linea di principio, la controllante può dedurre le perdite delle proprie controllate non residenti nel momento in cui si siano esaurite le possibilità di recupero delle perdite stesse nello Stato in cui si sono originate e che la deduzione è ammessa subordinatamente al riconoscimento del carattere definitivo delle perdite, il quale non si ravvisa se esistono alternative per il recupero messe a disposizione dall'ordinamento dello Stato di provenienza.

Corte di Cassazione

IRES – Imposte sui redditi – Rimborso – Interessi da flussi di liquidità generati da cartolarizzazioni – Ritenute a titolo d'acconto – Applicabilità – Diritto al rimborso alla c.d. società veicolo – Sussistenza.

Cass., sez. trib. 16 maggio 2019, n. 13162, ne Il fisco 23/2019, pag. 2295.

Nelle operazioni di c.d. cartolarizzazione, i flussi di liquidità ingenerati dall'incasso dei crediti, destinati a confluire nel patrimonio separato all'uopo costituito e versati sui conti correnti accesi dalla c.d. società veicolo, producono interessi, che sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto. A seguito dell'esaurimento dell'operazione di cartolarizzazione, la società veicolo vanta titolo per domandare il rimborso di quanto prelevato dai suoi conti correnti a titolo di ritenuta d'acconto.

IRES – Società di diritto estero – Residenza – Criteri.

Cass., sez. trib. 21 giugno 2019, n. 16697, nel sito web www.eutekne.it.

Deve considerarsi residente in Italia una società olandese la cui struttura si sostanzia in un numero ristretto di dipendenti che si limitano ad eseguire gli ordini impartiti dagli amministratori della capogruppo italiana, in quanto in questo caso deve considerarsi sussistenze in Italia la sede dell'amministrazione e, quindi, la residenza fiscale ai sensi dell'art. 73, comma 3, TUIR.

IRES – Transfer pricing interno – Criterio del valore normale

Cass., sez. trib. 25 giugno 2019, n. 16948, nel sito web www.eutekne.it.

Le transazioni infragruppo interne non sono soggette alla valutazione del valore normale ex art. 9 del TUIR, né un'eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato può, di per sé, fondare una valutazione di elusività dell'operazione.

Lo scostamento dal valore normale del prezzo di transazione può assumere rilievo, anche per le operazioni infragruppo interne, quale elemento indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità delle operazioni.

Commissioni tributarie di merito

IRES – Addizionale dell'8,5% per il 2013 – Assoggettamento a carico dei soli enti creditizi – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

Comm. trib. reg. di Trento 12 marzo 2019, n. 25, ne Il fisco 14/2019, pag. 1397.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma del 2013 che ha previsto, per tale periodo d'imposta, un'addizionale IRES dell'8,5% soltanto a carico degli enti creditizi, per finanziare l'abolizione dell'IMU sulla prima casa.

IRES – Costi relativi ad operazioni con paesi *black list* ante 2016 – Deducibilità – Favor rei.

Comm. trib. prov. di Milano, sez. trib. 23 aprile 2019, n. 1838, nel sito web www.eutekne.it

La disciplina della deducibilità dei costi sostenuti per acquisti da fornitori *black list* è stata modificata e poi abrogata a decorrere dall'esercizio 1° gennaio 2016. Fino al periodo d'imposta 2014, il comma 10 dell'art. 110 TUIR prevedeva una presunzione relativa di indeducibilità dei costi *black list* che poteva essere superata fornendo alternativamente la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Per il periodo d'imposta 2015 la disciplina dei costi *black list* veniva radicalmente modificata e sostituita da un nuovo regime secondo cui la deducibilità dei costi in questione era riconosciuta fino a concorrenza del corrispondente valore normale del bene o servizio acquistato, determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR. Oltre tale limite del valore normale i costi *black list* erano deducibili se veniva fornita prova dell'effettivo interesse economico.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina dei costi *black list* è stata abrogata, con conseguente riconoscimento della deducibilità integrale dei costi sostenuti con controparti *black list*, sempre nel rispetto delle regole ordinarie dettate dal TUIR. Considerando le ragioni che hanno portato alla modifica normativa, la Commissione fa notare che subentra il principio del *favor rei*. La normativa è quella di consentire che la disciplina di maggior favore sopravvenuta sia applicabile anche a vicende intervenute prima della sua entrata in vigore.

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione afferma che anche per i periodi anteriori al 2016, il sostenimento di costi relativi a operazioni intervenute con Paesi *black list* – laddove ne sia dimostrata l'effettività e l'interesse economico – non può comportare alcuna indeducibilità.

REDDITI DI CAPITALE

Dottrina

“CFC e tassazione integrale dei dividendi esteri: breve guida al self-assessment” di M. PIAZZA, A. DELLA CARITA' e E. BAGGIO, in Fisc. e comm. int. 5/2019, n. 40.

Gli AA. svolgono un'analitica ricognizione delle situazioni che possono riguardare le partecipazioni estere possedute, al fine di individuare il pertinente regime fiscale (regime CFC, credito di imposta sui dividendi percepiti, tassazione integrale o al 50% dei dividendi, ecc.).

Gli AA., considerato che “dall'individuazione della normativa di riferimento alla sua effettiva portata applicativa si interpongono ... tutta una serie di elementi capaci talvolta di contaminarsi, ma che il soggetto residente deve necessariamente discernere ed analizzare in modo sistematico, onde evitare una confusione tra le fattispecie”, hanno predisposto un percorso logico – molto efficace – che, sotto forma di *flow-chart*, si pone l'obiettivo di accompagnare il soggetto fiscalmente residente che detiene partecipazioni in società estere, al fine di individuare il corretto trattamento fiscale applicabile alla fattispecie in argomento.

Per rendere maggiormente comprensibile la lettura del *flow chart*, identificato con un rombo e abbreviato con la lettera D seguita da un numero (ad esempio D1, D2, ecc.), gli AA. provvedono a rilasciare una breve descrizione del caso e del trattamento fiscale.

L'indagine oggetto del *flow chart* riguarda tutti i possibili casi che si possono presentare con riguardo alle partecipazioni estere (gli AA. ne individuano ben 19) per stabilire il pertinente regime fiscale.

A titolo esemplificativo si riporta il “Diamante” D10 in cui si chiede “La società estera che distribuisce l'utile era residente in uno SFP all'epoca della maturazione dell'utile distribuito, con i criteri vigenti all'atto della distribuzione” ?

Se la risposta è SI, si invita a passare alla fattispecie D12 in cui viene ulteriormente specificato il caso e le relative alternative.

Se la risposta è NO, si invita a passare al paragrafo C1 in cui si descrive il regime della tassazione “ordinaria” degli utili distribuiti.

La lettura dell'articolo in esame è molto efficace perché costituisce una preziosa guida per l'individuazione della fattispecie concreta e del relativo trattamento fiscale nonché l'occasione per un approfondimento di tutti i regimi fiscali relativi alle partecipazioni in società non residenti.

E' una sorta di breviario che si consiglia di tenere “a portata di mano”. (GDA)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di capitale – Dividendi – Erogati da una società italiana alla controllante olandese – Holding statica – Rimborso.

IRES – Esterovestizione – CDA fuori dall'Italia – Esclusa.

Cass., sez. trib. 28 maggio 2019, n. 14527 nel sito web www.eutekne.it.

E' pienamente legittimo il rimborso della ritenuta sui dividendi erogati da una società italiana alla propria controllante olandese anche laddove quest'ultima si limiti a detenere le azioni della società italiana senza esercitare altre attività.

I consigli di amministrazione tenuti in territorio estero, dove la società dispone materialmente di locali necessari per la gestione di partecipazioni escludono la residenza in Italia della *holding* estera.

Commissioni tributarie di merito

Redditi di capitale – Dividendi – Ritenute – Rimborso – Ritenute versate dalla società figlia – Non spetta alla società madre.

Comm. trib. reg. dell'Abruzzo, sez. Pescara 21 gennaio 2019, n. 55/6/19 nel sito web www.eutekne.it.

Non ha diritto al rimborso della ritenuta, subita sui dividendi pagati dalla partecipata italiana, la società madre olandese che non dimostri di essere stata effettiva e materialmente incisa, su tali proventi, dall'imposta sul reddito nel proprio Stato di residenza.

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

“IFRS 16: Trattamento contabile e impatti fiscali del *leasing* di L. BIANCARDINO e D. PAGLIAI, in Bil e Redd d'Imp., 7/2019, pag. 39.

A far data dal 1° gennaio 2019 le imprese IAS/IFRS *adopter* devono applicare il nuovo principio contabile IFRS 16 ai contratti di leasing. Le novità riguardano principalmente il locatario (*lessee*), per il quale viene superata la tradizionale dicotomia tra leasing finanziario e leasing operativo, introducendo una nuova distinzione tra contratto di leasing e contratto di servizio. Il nuovo principio non modifica, invece, il modello contabile del locatore (*lessor*), che dovrà continuare a classificare il contratto di leasing secondo la distinzione tradizionale tra leasing finanziario e leasing operativo.

Secondo il nuovo framework di riferimento imposto dall'IFRS 16, il momento fondamentale per la contabilizzazione di un contratto di leasing è quello iniziale in cui il locatario deve definire la natura del contratto e, verificate le condizioni di applicabilità, uniformarsi all'unico modello contabile possibile che è quello fino ad oggi utilizzato per il leasing finanziario. In sede di prima iscrizione, quindi, occorrerà procedere alla distinzione delle varie componenti presenti nel contratto separando quelle proprie del leasing da quelle escluse da tale definizione. Gli AA. sottolineano come l'esplicita previsione della separazione degli elementi contrattuali grava senz'altro il locatario di maggiori adempimenti in sede di prima iscrizione o di eventuali variazioni successive. Occorre comunque osservare che il § 5 dell'IFRS 16 offre un espediente pratico in base al quale *“il locatario può scegliere, per ogni classe di attività sottostante, di non separare le componenti non leasing dalle componenti leasing e di contabilizzare ogni componente leasing e le associate componenti non leasing come un'unica componente leasing”*. Questa semplificazione non è tuttavia applicabile ai derivati incorporati che soddisfano i criteri di cui al § 4.3.3. dell'IFRS 9 “Strumenti finanziari”.

Il principio individua, inoltre, le condizioni che devono essere soddisfatte per poter concludere che un contratto è, o contiene, un *leasing*: i) deve esistere un bene identificato; ii) il cliente deve avere il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici dell'attività identificata; iii) il cliente deve avere il diritto di decidere in merito all'utilizzo del bene.

In base al nuovo modello contabile, il locatario rileverà nel proprio stato patrimoniale: a) l'attività derivante dal diritto di utilizzo del bene sottostante (*Right of Use - ROU*); b) il debito per *leasing* uguale al valore attuale dei canoni previsti per il contratto, classificato sulla base della natura sottostante. L'iscrizione del ROU è subordinata alla valutazione delle passività; infatti, il ROU deve essere valutato al valore iniziale della passività, avendo riguardo ai costi diretti ed ai canoni di locazione pagati dal locatore. Sempre in base all'IFRS 16 (§ 49) nel prospetto di Conto economico il locatario andrà ad evidenziare l'ammortamento dell'*Asset – Right of Use*, l'eventuale *impairment* del diritto d'uso e, in maniera separata dalle precedenti voci, gli interessi passivi su ciascuna *lease liability*.

Sotto il profilo fiscale, occorre in primo luogo chiedersi quali aspetti del nuovo criterio di contabilizzazione del leasing possano intendersi rientrare nel principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR, in quanto identificabili quali fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. Nell'attesa che venga emanata una apposita disciplina di coordinamento, si può ritenere che la procedura di individuazione del contratto di leasing prevista dal nuovo standard contabile assuma piena rilevanza fiscale, trattandosi di un fenomeno di qualificazione la cui valenza tributaria è riconosciuta dall'art. 83 del TUIR. All'atto della valutazione iniziale, inoltre, la stima dei costi che il locatario dovrà sostenere per lo smantellamento e la rimozione dell'attività sottostante e per il ripristino del sito non sono da considerarsi fenomeni meramente valutativi bensì valutazioni non indipendenti ed autonome ma direttamente connesse al fenomeno di qualificazione che il principio IFRS 16 chiede di applicare per confermare o meno che, nel caso specifico, ci si trovi di fronte ad un contratto di *leasing*. L'aspetto più incerto e delicato riguarda la regola fiscale secondo cui dovrà avvenire l'ammortamento dell'*asset* iscritto nello stato patrimoniale del locatario. In particolare, non è chiaro se ai fini fiscali, l'ammortamento del costo del diritto d'uso si indentifichi quale ammortamento di immobilizzazione immateriale, a cui corrisponderebbe il trattamento di cui all'art. 103 del TUIR, oppure quale immobilizzazione materiale con l'applicazione dell'art. 102 dello stesso TUIR con riferimento all'attività sottostante. In realtà, ci sarebbe anche la possibilità di una terza via e cioè quella di riconoscere in derivazione rafforzata l'ammortamento stanziato a conto economico. Sul punto, comunque, si è in attesa di un decreto di *endorsment* che risulterebbe essere di prossima emanazione. (WR)

La disciplina di coordinamento tra l'IFRS 16 e le regole di determinazione dell'IRES e dell'IRAP è contenuta nel D.M. 5 agosto 2019, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 191, del 16 agosto 2019. In merito alla rilevanza fiscale dell'ammortamento del ROU il decreto distingue il caso del leasing cd. traslativo da quello non traslativo. Nel primo caso, coerentemente con l'IFRS 16 (par. 32, primo periodo), il decreto prevede che il ROU sia ammortizzato lungo la vita utile del bene sottostante con la conseguente assimilazione, ai fini IRES, al bene materiale o immateriale sottostante e applicazione dei relativi limiti di deducibilità.

Nel caso, invece, di leasing non traslativi (IFRS 16, par. 32, secondo periodo) per i quali l'ammortamento del diritto d'uso deve essere effettuato nel periodo più breve tra la vita utile del diritto e durata del contratto di leasing, il ROU è qualificato ai fini IRES come bene immateriale, ammortizzabile ex art. 103, comma 2, del TUIR lungo la durata di utilizzazione prevista dal contratto, assumendo come tale quella "contabile" individuata in base ai paragrafi 18-21 dell'IFRS 16.

“Estesa la neutralità delle variazioni di valore degli strumenti ibridi di patrimonializzazione”
di M. PIAZZA, ne Il fisco 22/2019, pag. 2127.

Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita) contiene disposizioni fiscali per gli strumenti finanziari ibridi di patrimonializzazione, con lo scopo di eliminare il vantaggio selettivo di cui godevano le banche e le imprese di assicurazione rispetto ad altri eventuali emittenti.

Si tratta di titoli il cui regolamento di emissione contiene una serie significativa di limitazioni dei diritti dei detentori tali da renderli sul piano della rischiosità dell'investimento più simili alle azioni che alle obbligazioni. Infatti sono privi di scadenza, sono subordinati rispetto ad ogni altro credito dell'emittente, non sono rimborsabili neppure su decisione dell'emittente, se non dopo un determinato periodo, prevedono che l'emittente possa, discrezionalmente, sospendere o cancellare il pagamento delle cedole.

Questi titoli contengono altresì clausole in base alle quali, al verificarsi di eventi che determinano un livello inadeguato di patrimonializzazione della società:

- il valore nominale degli strumenti viene svalutato in via permanente o temporanea;
- oppure vengono convertiti in azioni.

L'A. esamina sia gli aspetti contabili che quelli fiscali di questi strumenti.

L'inquadramento contabile viene esaminato sia per i soggetti IAS per i quali lo IAS 32 li classifica come strumenti di capitale facenti parte del patrimonio dell'emittente sia per i soggetti OIC per i quali sembra riservato lo stesso inquadramento.

Quanto al trattamento fiscale, l'A., sulla base delle disposizioni dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 che, disattivando la derivazione rafforzata, superano le qualificazioni e le classificazioni del bilancio IAS, sicché i proventi corrisposti dall'emittente soggetto IAS risultano deducibili anche se non imputati al conto economico, in quanto considerati interessi passivi. Poiché l'art. 5 del D.M. 8 giugno

2011 è applicabile anche ai soggetti OIC diversi dalle micro imprese, per effetto dell'art. 2 del D.M. 3 agosto 2017, tale criterio risulta applicabile anche per tali soggetti.

Le disposizioni che hanno determinato un vantaggio selettivo concesso alle banche e alle imprese di assicurazione è quello previsto dal comma 22-*bis* inserito nell'art. 2 del decreto legge n. 138 del 2011 dalla legge n. 147/2013. Per effetto di tale disposizione viene stabilita l'irrelevanza fiscale della riduzione del valore nominale dello strumento finanziario o la sua conversione in azioni, per cui non solo sul piano contabile ma anche su quello giuridico il debito dell'emittente si riduce o si estingue, con l'irrelevanza della sopravvenienza attiva che emerge. In tal modo le banche sono incentivate a rafforzare il patrimonio attraverso l'utilizzo di tali strumenti e quindi attraverso la conversione dei *bond in equity*.

A seguito della richiesta delle autorità europee il vantaggio selettivo è stato eliminato e il trattamento fiscale in caso di conversione o di svalutazioni di strumenti rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale è stato esteso a tutti.

La tecnica normativa è stata quella di abrogare il comma 22-*bis* e di predisporre una norma che elenca, in modo dettagliato, le caratteristiche che lo strumento finanziario deve avere perché sia possibile fruire del regime di neutralità fiscale delle variazioni di valore, non essendo più possibile fare un generico riferimento agli "strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali" in quanto si tratta di una regolamentazione riferita specificamente al settore finanziario e assicurativo. (GDA)

"Fondi di ripristino: coerenza e coraggio interpretativo", di G. RUSSETTI, in La Gest. Straord. Impr., 3/2019, p. 43.

L'A. affronta il tema dei costi di smantellamento/ripristino che generalmente vengono contabilizzati come accantonamenti sebbene si manifestino come passività certe. Al riguardo, è necessario assicurarne la deduzione in tutte le ipotesi in cui i contratti di riferimento, ed in taluni casi la legge, impegnano l'utilizzatore a realizzare gli interventi di cui si tratta. Il tema è ritornato d'attualità anche a seguito dall'omologazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 sulla contabilizzazione del *leasing*.

Sotto il profilo contabile, il soggetto che contrattualmente è gravato dagli obblighi di ripristinare/mantenere i beni detenuti nella originaria funzionalità, provvede ad effettuare degli accantonamenti ad un fondo oneri/spese al fine di dare evidenza dell'esistenza della passività generata dagli obblighi di cui si tratta, in generale secondo le regole dei principi OIC 31 ovvero IAS 37, a seconda del regime contabile adottato.

Sotto il profilo fiscale, il corretto trattamento dei costi di ripristino va considerato alla luce del principio di derivazione rafforzata, di cui all'art. 83 del TUIR. Una indicazione generale può essere tratta dalla relazione di accompagnamento al D.M. n. 48/2009 (cd. I Decreto IAS), secondo cui la capitalizzazione sul valore di un bene della stima del costo di smantellamento/ripristino è un fenomeno che, pur manifestandosi anche come valutazione, attiene alla dimensione qualificatoria e classificatoria del fatto aziendale, laddove involge considerazioni in merito all'esistenza di un impegno contrattuale che, come tale, dovrebbe trovare il riconoscimento fiscale che il citato principio di derivazione rafforzata vuole assicurare.

Per i soggetti IAS *adopter* può ragionevolmente sostenersi, a parere dell'A., che la capitalizzazione dei costi di smantellamento/ripristino/bonifica genera un costo fiscale da cui scaturiscono ammortamenti deducibili; il fondo iscritto come contropartita, pertanto, assume la natura di fondo dedotto. Potrebbe verificarsi, però, il caso in cui il soggetto IAS *adopter* sia tenuto a stanziare un fondo (ex IAS 37) anche in assenza di ipotesi di capitalizzazione del costo su uno specifico *asset*. Ciò accadeva, ad esempio, quando l'obbligo di smantellamento/ripristino/bonifica era previsto nell'ambito di un contratto di locazione operativa ovvero può verificarsi quando l'impresa assume un generico impegno a bonificare l'area su cui insiste la propria struttura produttiva. In questi casi il principio di "derivazione ragionata", come lo definisce l'A., pur assumendo la rappresentazione di bilancio IAS *compliant*, prevede l'applicazione delle regole di cui all'art. 9 del D.M. 8 giugno 2011, il cui comma 1 considera accantonamenti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37 ancorché disciplinate da

uno IAS/IFRS diverso rispetto all IAS 37. La deducibilità di tali accantonamenti è poi vincolata alla circostanza che si tratti di accantonamenti rientranti tra quelli di cui all'art. 107, commi da 1 a 3, del TUIR.

Analoghe considerazioni si possono fare sugli altri componenti reddituali che alimentano il predetto fondo. Secondo lo IAS 37, infatti, il fondo di ripristino/smantellamento è annualmente accreditato per un importo pari agli oneri finanziari calcolati per tener conto dell'attualizzazione della quota capitale del fondo e imputati come tali a conto economico. A parere dell'A., attesa la riconducibilità del fondo in questione nell'alveo delle passività di cui allo IAS 37, il rilascio a conto economico degli oneri finanziari sopra richiamati, rappresenta, quantomeno ai fini IRES, una fattispecie da ricondurre nella previsione dell'art. 9, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, secondo cui gli oneri derivanti dall'attualizzazione delle passività di cui al citato IAS 37 si considerano accantonamenti.

In questo ambito rientrano anche gli accantonamenti rilevati dalle imprese che redigono il bilancio secondo gli *standard* contabili nazionali, ed in particolare in base alle regole del principio OIC 31. La deducibilità di tali accantonamenti – sia in regime IAS che OIC – è da sempre oggetto di accese discussioni dottrinarie e di annosi contrasti interpretativi con l'Amministrazione finanziaria. Al riguardo, l'A. illustra in sintesi i principi su cui si ritiene dovrebbe poggiare una lineare e coerente interpretazione. In primo luogo, viene sottolineata l'esistenza di una consolidata prassi amministrativa che consente la deduzione di tali accantonamenti nell'esercizio di imputazione, *bypassando* la tassativa elencazione dell'art. 107 del TUIR e valorizzando, invece, il principio di correlazione tra costi e ricavi quale imprescindibile corollario del più generale principio di competenza. Questa posizione interpretativa prende spunto dalla ris. Min. finanze n. 52/2 del 1998 in cui l'Amministrazione finanziaria ha precisato come la corretta declinazione del principio di competenza debba realizzarsi, per quanto possibile, in una situazione in cui i costi incidano sul risultato d'esercizio, e fisicamente sul reddito d'impresa, nell'esercizio in cui sono realizzati i ricavi. La richiamata risoluzione sembra basarsi essenzialmente su due elementi imprescindibili: i) l'esistenza di una obbligazione certa, che scaturisce da un vincolo contrattuale o dalla legge per la quale è possibile effettuare una stima ragionevolmente attendibile dell'importo da pagare in futuro e della data di sopravvenienza; ii) la necessità di realizzare una migliore correlazione tra costi e ricavi di competenza, in contesti in cui l'epoca in cui si manifesta la movimentazione finanziaria di un costo è temporalmente lontana rispetto al momento in cui è utilizzato/consumato il beneficio economico del fattore produttivo acquisito.

In conclusione, questo principio dovrebbe essere applicabile, in via generale, a tutte le ipotesi in cui la passività si manifesta con requisiti di certezza e il riconoscimento fiscale di tale certezza dovrebbe valere, come già accennato, indipendentemente dalla circostanza che i costi in parola siano stati capitalizzati su un *asset* ovvero stanziati con la dinamica degli accantonamenti. In questo senso, un accantonamento di questa specie – per la sua effettiva natura di costo e non di componente reddituale probabile – dovrebbe essere dedotto nel periodo d'imposta in cui trova connesso il suo ricavo correlato, qualunque sia il contratto che impone di contabilizzare tale passività. L'ulteriore passaggio interpretativo dovrebbe riguardare, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza, l'automatica estensione agli oneri di attualizzazione delle argomentazioni poste a base della deducibilità per correlazione degli accantonamenti in parola. Se, infatti, i costi in parola si rilevano in contabilità tra gli accantonamenti e tali sono ai fini fiscali ma deducibili per effetto della più volte richiamata prassi ministeriale allo stesso modo anche gli oneri di attualizzazione, classificati come accantonamenti, dovrebbero subire lo stesso trattamento fiscale. (WR)

“Stock option contabilizzate in base all'IFRS 2: guida il bilancio senza deviazioni”, di V. RUSSO, in Bil. e redd. impr. 6/2019, pag. 25.

L'A. esamina il tema della fiscalità diretta dei piani di *stock option* per i soggetti IAS/IFRS *adopter* che costituisce uno dei pochi esempi di derivazione rafforzata senza deroghe. Il legislatore, nel dare riconoscimento fiscale alla diversa qualificazione, classificazione e imputazione temporale di tali operazioni coerentemente con il principio di derivazione rafforzata, giunge a consentire, nel caso del mancato esercizio dei diritti di opzione da parte dei dipendenti assegnatari, la deduzione di un costo che non avrebbe mai trovato manifestazione in una logica giuridico-formale.

Infatti, per la contabilizzazione dei piani di *stock option*, i soggetti IAS/IFRS *adopter* devono far riferimento all'IFRS 2 (*Share based Payments*), il quale definisce l'operazione con pagamento basato su azioni "un'operazione in cui l'entità riceve beni o servizi come corrispettivo di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (incluse le azioni o le opzioni su azioni), oppure acquisisce beni o servizi sostenendo delle passività nei confronti del fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo delle azioni dell'entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità stessa". In sostanza, la società emittente un piano di *stock option* rileva, secondo la contabilizzazione prevista dall'IFRS 2, il costo per i servizi prestati dai beneficiari del piano, in contropartita dell'incremento di patrimonio netto, direttamente nel conto economico.

Sotto il profilo fiscale, la qualificazione dei piani di *stock option* come operazioni di remunerazione basata su azioni operata dall'IFRS 2 determina la deduzione dei costi imputati a conto economico come costi per lavoro dipendente, a prescindere dall'effettivo sostenimento degli stessi in base ai canoni giuridico-formali, in contropartita di un incremento di patrimonio netto, di importo pari al *fair value* delle opzioni attribuite.

Le disposizioni in tema di *stock option* contenute nel D.M. 8 giugno 2011 – che si possono considerare di mero coordinamento – non prevedono, infatti, alcun meccanismo di *recapture* della riserva da *stock option*, nel caso di mancato esercizio (anzi lo stesso è espressamente escluso dalla relazione illustrativa all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011). In questo scenario, si innesta l'ulteriore problematica prima civilistica e poi fiscale, dell'eventuale possibilità per i soggetti ITA Gaap di contabilizzare i piani di *stock option* applicando una *policy* contabile ispirata all'IFRS 2. (SG)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di impresa – Cessione di partecipazioni societarie – Plusvalenze esenti – Spese per consulenze, servizi di impresa e compensi a professionisti – Indeducibilità – Spese “indispensabili” e “assolutamente necessarie” ai fini della cessione della partecipazione societaria – Necessità.

Cass., sez. trib. 21 febbraio 2019, n. 5082, ne Il fisco 13/2019, pag. 1268.

Non sono deducibili perché inerenti ad operazione esente le spese pagate per consulenze e servizi di impresa nonché per compensi a professionisti, una volta accertato che si tratti di spese “indispensabili” e “assolutamente necessarie” per l'operazione di cessione di partecipazioni societarie da cui scaturiscono plusvalenze esenti.

Dall'accertamento della indispensabilità delle spese ai fini della cessione della partecipazione societaria, infatti, consegue logicamente l'essere tali spese necessariamente collegate alla realizzazione della cessione da cui siano scaturite le plusvalenze esenti.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Dottrina

“Responsabilità solidale tra sostituto e sostituito: soluzione alla querelle infinita” di G. ANTICO, ne Il fisco 23/2019, pag. 2255.

La nota *querelle* sulla coobbligazione solidale tra sostituto e sostituito a seguito dell'omesso versamento da parte dei sostituti di ritenute dichiarate, a fronte del quale gli Uffici finanziari contestano al sostituito lo scomputo delle ritenute d'acconto subite, con conseguente iscrizione a

ruolo degli importi non versati e l'applicazione della sanzione del trenta per cento degli stessi, sembra essere giunta all'epilogo. Sul punto, infatti, il contrasto giurisprudenziale è stato acceso, ma la Corte di Cassazione è ora intervenuta a Sezioni Unite con la sentenza n. 10378/2019, affermando che, se il sostituto d'imposta omette di versare le somme per le quali ha operato le ritenute d'acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione per il recupero delle relative somme, atteso che la responsabilità solidale è condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. (SG)

“Il nuovo volto del regime degli impatriati: dalle “aperture” dell’amministrazione finanziaria al “decreto crescita”” di C. QUARTANA e G. TIZZANINI, in Fisc. e comm. int. 5/2019, pag. 28.

L'articolo esamina il cd. regime degli impatriati, che è stato oggetto di un importante processo di rinnovamento a soli due anni dall'emanazione della circolare ministeriale n. 17/E del 23.5.2017 con cui l'Agenzia delle entrate aveva cercato di fornire chiarimenti in merito ai requisiti necessari per la fruizione dei benefici.

Per incentivare il “rientro dei cervelli” e riportare in Italia personale qualificato, si è assistito a un decisivo ampliamento della platea dei beneficiari. Con il cd. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019, *n.d.r.*), infatti, sono state introdotte alcune modifiche all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 che avranno impatti dal 1° gennaio 2020, con particolare riferimento: (i) al superamento dell'iscrizione all'AIRE quale condizione per poter fruire del regime; (ii) alla misura dell'abbattimento della base imponibile; (iii) alla durata del periodo di residenza all'estero; (iv) alla durata complessiva del beneficio. (SG)

Prassi Amministrativa

Redditi di lavoro dipendente – Lavoro prestato all'estero in più Stati – Retribuzioni convenzionali – Competono.

Risp. Interpello DRE Emilia Romagna 13 maggio 2019, n. 909-4/2019, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all'estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale stabilita per la fascia di retribuzione individuata tenendo conto anche delle retribuzioni aggiuntive. Pertanto, le ulteriori somme aggiuntive erogate non devono essere oggetto di autonoma tassazione.

Oltre ai requisiti della continuità ed esclusività del rapporto di lavoro all'estero, nonché del soggiorno all'estero del dipendente, perché trovi applicazione il citato art. 51, comma 8-*bis*, è comunque necessario che l'attività svolta all'estero sia inquadrata in uno dei settori per i quali il decreto del Ministero del Lavoro fissa la retribuzione convenzionale.

Oggetto del quesito è l'applicabilità della norma citata ad un residente in Italia che svolge l'attività lavorativa, con continuità ed esclusività in più Stati esteri, in esecuzione del contratto di lavoro dipendente di durata indeterminata con una società con sede all'estero e priva di stabile organizzazione in Italia.

E' stato precisato che non costituisce ostacolo all'applicazione dell'art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR, la circostanza che il datore di lavoro sia una società estera.

Redditi di lavoro dipendente – Compensi esteri reversibili – Non sono imponibili.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 maggio 2019, n. 167, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Con la risposta all'interpello l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito al trattamento fiscale dei compensi c.d. reversibili erogati all'amministratore residente in Italia, da una società estera residente in Spagna.

I suddetti compensi reversibili, non solo non costituiscono reddito assimilato a quello dipendente, ma non devono neanche essere assoggettati a tassazione quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati.

In relazione a tali somme, la società italiana “riversata” non è tenuta ad adempiere alcun obbligo in qualità di sostituto d’imposta: Il compenso riversato è imponibile ai fini IRES, al lordo della ritenuta in uscita applicata dallo Stato estero. E’ possibile fruire del credito di imposta ex art. 165, comma 6 del TUIR, in quanto la ritenuta alla fonte è conforme all’art. 16 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Spagna.

In base ad una diversa impostazione, si potrebbe invece considerare il prelievo estero ripetibile perché operato in assenza di stabile organizzazione con la conseguente possibilità di richiederne il rimborso da parte della società italiana.

Redditi di lavoro dipendente – Premi di risultato – Periodo congruo e definizione degli obiettivi incrementali.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2019, n. 205, nel sito web www.agenziaentrate.it

La funzione incentivante delle norme relative alla detassazione dei premi di risultato, in tanto può ritenersi assoluta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso sottoposto all’Agenzia in quanto i premi di risultato sono erogati sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell’incremento.

Non appare ammissibile una determinazione “postuma” a ridosso del termine del periodo di maturazione del premio, in quanto i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Reddito di lavoro dipendente – Conversione del Premio di risultato in welfare aziendale – Momento impositivo – Beneficiari.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 giugno 2019, n. 212, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Come noto, la legge di Stabilità 2016, così come modificata dalle leggi di Bilancio 2017 e 2018, prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di importo di 3.000 euro lordi.

Viene inoltre attribuita al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i *benefit* non scontino alcuna tassazione, nei limiti e condizioni ivi previsti.

In relazione a tale ultimo aspetto, la legge di bilancio 2017 ha introdotto misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali o sotto forma di assegnazione di azioni, prevedendo che tali erogazioni in natura non concorrano alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore ai limiti previsti dalle disposizioni e, in caso di assegnazione di azioni, senza rispettare le condizioni ivi stabilite.

In relazione all'individuazione del momento rilevante ai fini del rispetto del limite di euro 3.000 l'Agenzia ha ribadito che nell'ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del *benefit* dovrà essere rilevato nel periodo d'imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato.

Per il momento di percezione dei *benefit* sostitutivi del premio di risultato e quindi il rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni ai fini della loro non concorrenza al reddito, in base al principio di cassa la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore.

L'Agenzia specifica inoltre che le unioni civili rientrano nel concetto di familiare ai fini della fruizione dei *benefit*, mentre non vi rientrano i conviventi di fatto.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Reddito di lavoro dipendente – Stock option assegnate a lavoratori dipendenti – Regime di tassazione applicabile – Momento di esercizio dell'opzione – Rilevanza.

Cass., sez. trib. 1 marzo 2019, n. 6118, ne Il fisco 12/2019, pag. 1195.

In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, al fine della corretta individuazione della disciplina di tassazione applicabile *ragione temporis* alle c.d. stock options assegnate ai lavoratori dal datore di lavoro, è necessario distinguere fra i due momenti dell'assegnazione del diritto di opzione, da un lato, e quello di esercizio dello stesso, e, dunque, dell'effettiva assegnazione dei rispettivi titoli, dall'altro, considerato che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l'opzione viene esercitata o ceduta. La disciplina applicabile va quindi individuata in quella vigente al momento di tale esercizio, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l'opzione.

Imposte sui redditi – IRPEF – Conciliazione giudiziale – Somme percepite a seguito di transazione – Tassazione separata – Applicabilità – Aliquota media degli ultimi cinque anni – Applicabilità.

Cass., sez. trib. 3 maggio 2019, n. 11634, ne Il fisco 22/2019, PAG. 2175.

La somma percepita a seguito di accordo transattivo con il datore di lavoro, in sede di conciliazione giudiziale, deve essere tassata separatamente al pari del TFR, costituendo la stessa una "indennità equipollente" di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR. Tale somma va tassata, ai sensi dell'art. 19 del TUIR, con l'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti e non di quella più favorevole, di cui all'art. 21, che riguarda, invece, gli altri redditi tassati separatamente.

IVA

Prassi Amministrativa

IVA – Costituzione Gruppo IVA – Sussistenza vincolo finanziario – Controllante persona fisica non soggetto passivo IVA.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 giugno 2019, n. 194, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Nel Gruppo IVA sussiste il vincolo finanziario anche in presenza di controllante persona fisica non soggetto passivo IVA.

Il Gruppo IVA può quindi essere formato dalle società direttamente o indirettamente controllate da una persona fisica, che resterà invece esclusa dal perimetro di consolidamento.

IVA – Fondi comuni di investimento immobiliare – Non hanno soggettività – SGR – Sostituzione – Nuova SGR subentra nelle posizioni soggettive della precedente SGR.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 giugno 2019, n. 199, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La nota di variazione a rettifica di una precedente operazione va emessa nei confronti della nuova società che gestisce il fondo nonostante l'operazione da rettificare sia intercorsa con la precedente società di gestione. Nel caso specifico una società sostituisce una precedente nella gestione di un fondo di investimento alternativo immobiliare.

Ai fini IVA, è la società di gestione del risparmio a dover presentare, in virtù del principio dell'unicità del soggetto passivo d'imposta, un'unica dichiarazione annuale e a dover effettuare un versamento cumulativo, per le somme complessivamente dovute da sé stessa e dai fondi (al quale procede previa compensazione dei saldi IVA rilevanti in ciascuna distinta contabilità). Pertanto, nell'ipotesi di sostituzione nella gestione di un fondo la SGR subentrante assume rispetto al fondo la medesima posizione della SGR sostituita, in quanto vi è continuità tra il soggetto subentrante ed il soggetto sostituito.

In caso di sostituzione di una società di gestione del risparmio con altra nell'amministrazione di un fondo comune d'investimento immobiliare, nonostante l'originaria fattura sia stata emessa nei confronti della società sostituita, le note di variazione in diminuzione vanno emesse nei confronti della società subentrante; ciò in quanto la nuova società di gestione del fondo subentra, senza soluzione di continuità, nelle posizioni soggettive di natura gestoria della precedente società di gestione del fondo ed è quindi legittimata a richiedere al cedente/fornitore la rettifica dell'IVA originariamente detratta dalla SGR sostituita imputabile al fondo gestito.

IVA – Detrazione – Operazioni di *merger leveraged buy out* – Non spetta.

Risp. Istanza consulenza giuridica Agenzia delle entrate 20 giugno 2019, n. 17, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Con la risposta l'Agenzia ha affrontato il tema della detrazione dell'IVA dei costi afferenti alle operazioni di *merger leveraged buy out*.

La fattispecie prospettata consiste nel fatto che la società veicolo è appositamente costituita per l'acquisizione della Target (sostenendone i vari costi di acquisizione) e per essere incorporata nella Target medesima.

Laddove una società veicolo (SPV) esercita quale attività la sola detenzione senza interferire nella gestione della società controllata non le spetta il diritto alla detrazione dell'IVA, non potendosi riconoscere alla società veicolo la soggettività passiva ai fini IVA, in mancanza di prestazioni di servizi a valle tali da configurare un'interferenza diretta o indiretta da parte della medesima nella gestione della Target.

REGISTRO (Imposta di)

Giurisprudenza

Commissioni tributarie di merito

Registro (imposta di) – Avviso di liquidazione – Riqualficazione degli atti secondo la causa concreta – Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale – Insussistenza.

Comm. trib. reg. de L'Aquila, 8 marzo 2019, n. 235, ne Il fisco 13/2019, pag. 1297.

In tema di imposta di registro, l'applicazione dell'art. 20 del DPR n. 131/1986, che detta una regola interpretativa e non antielusiva, non è soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto per l'utilizzazione delle disposizioni antielusive, traducendosi nella qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti.

IRAP

Dottrina

""Strumenti finanziari derivati: questioni controverse in termini di determinazione dell'IRAP", di I. PAVIGLIANITI e D. LIGUORI, in Bil e Redd d'Imp., 5/2019, pag. 17.

In questo intervento gli AA. formulano alcune considerazioni in ordine al trattamento contabile e fiscale applicabile agli strumenti finanziari derivati, con particolare riferimento alla tassazione ai fini IRAP. In considerazione del nuovo *framework* legislativo e contabile, culminato con l'introduzione dell'OIC 32, si è assistito ad un superamento delle principali questioni interpretative che, negli anni, hanno visto contrapposti l'Amministrazione finanziaria e gli operatori del settore industriale. Vengono passati in rassegna gli effetti sia dei componenti relativi ai derivati speculativi che dei derivati di copertura.

Con riferimento ai derivati speculativi, per i quali l'OIC 32 prevede che le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari derivati trovino collocazione nella sezione D) rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, si dovrebbe concludere *prima facie* per la non rilevanza, ai fini IRAP, dei componenti ad essi relativi, considerata l'imputazione in voce di bilancio irrilevante ai fini del tributo regionale, in virtù del principio di "presa diretta dal bilancio". Anche riferendosi, in subordine, al "principio di correlazione", che dovrebbe servire a ristabilire una situazione di continuità e omogeneità nella determinazione della base imponibile IRAP ogni qualvolta componenti classificate in voci di conto economico escluse dalla base imponibile IRAP si correlino a componenti di successivi esercizi rilevanti ai fini del tributo, tali componenti reddituali dovrebbero comunque continuare a considerarsi esclusi.

Con particolare riferimento al principio di correlazione, gli AA. sottolineano come nell'attuale quadro normativo relativo alla determinazione della base imponibile IRAP, tale postulato debba ritenersi superato, citando anche le osservazioni contenute nella circolare Assonime n.14/2017, secondo cui il mantenimento in vita del principio di correlazione potrebbe essere fonte di incertezze dal momento che "nel nuovo contesto normativo" si potrebbe essere indotti a ritenere che il principio abbia la funzione di attrarre a tassazione componenti che si trovano classificati nelle voci dell'area finanziaria del conto economico. In realtà, la necessità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio di correlazione sorgerebbe nelle sole ipotesi di adozione dell'*hedge accounting*, in quanto le relative componenti contabili, ancorché accolte in aggregati del conto economico teoricamente estranee all'IRAP, risulterebbero "correlate" a componenti positivi e negativi che hanno rilevato ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta successivi.

Con il D.Lgs. n. 138/2015 è stato introdotto l'obbligo di iscrizione e valutazione in bilancio dei derivati di copertura e sono stati al contempo risolti una serie di dubbi interpretativi inerenti ai derivati su *commodities* stipulati con finalità di hedging. In passato, infatti, l'amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione differenze negative su derivati di copertura, mediante ripresa a tassazione di

componenti reddituali di segno inverso contabilizzati sul sottostante tra le componenti del valore della produzione, e nello specifico nell'area della gestione caratteristica. Sul piano concettuale, considerato l'attuale contesto normativo, a parere degli AA., queste posizioni dell'Amministrazione finanziaria oggi non sembrano più condivisibili.

Nell'attuale *framework* contabile, infatti, l'OIC 32 tende a tracciare una simmetria tra le vicende contabili del derivato e del sottostante, nel senso che alla parte efficace del derivato deve essere riconosciuta la medesima natura delle componenti relative all'elemento coperto discendendo, *de plano*, il medesimo trattamento anche ai fini fiscali. Vengono poi analizzati gli effetti, ai fini IRAP, delle coperture di *fair value* e di *cash flow hedge*.

Per quanto riguarda le coperture di *fair value*, considerato che l'OIC 32, in maniera simmetrica, ne prevede la contabilizzazione nell'aggregato D del conto economico se ne determina, di fatto, l'irrilevanza ai fini del tributo regionale. Per la parte di inefficacia della copertura, invece, si dovrebbe concludere per la rilevanza, a condizione che questa venga contabilizzata in una voce rilevante del tributo regionale, come avviene per la quota di inefficacia dei derivati di copertura su *commodities*, che viene contabilizzata tra le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, vale a dire nell'aggregato B) Costi della produzione, del conto economico.

Con riferimento alla copertura di *cash flow*, l'OIC 32 prevede che le variazioni di *fair value* che rappresentano una copertura efficace siano rilevate contabilmente nello stato patrimoniale alla voce A VII) "riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" ed in fase di successivo rilascio, vadano a confluire nelle stesse voci di conto economico influenzate dai flussi finanziari oggetto di copertura. La quota parte inefficace, di contro, sarà rilevata nella stessa sezione D) di conto economico. In sintesi, sotto il profilo fiscale, per la parte inefficace della copertura è pacifica l'irrilevanza ai fini IRAP, posto che questa viene rilevata in una voce estranea ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Diversa sorte spetta, invece, in caso di copertura efficace, i cui flussi reddituali sia del derivato che del sottostante confluiscono in voci rilevanti del tributo regionale e per i quali, dunque, è fuori dubbio la rilevanza ai fini IRAP.

Le stesse conclusioni dovrebbero valere anche per i soggetti *IAS/IFRS adopter*, posto che questi sono tenuti a determinare la base imponibile IRAP, assumendo le voci del valore della produzione e dei costi della produzione corrispondenti a quelle utilizzate dai soggetti che applicano le disposizioni del Codice Civile. (WR)

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

IRAP – Aumento dell'aliquota disposto per le banche – Illegittimo.

Corte Cost. 28 maggio 2019, n. 128, nel sito web www.eutekne.it.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni delle aliquote IRAP, deliberate per il 2002 da parte delle Regioni Lazio, Marche e Sicilia, con riferimento alle banche, agli altri soggetti finanziari e alle assicurazioni.

TRUST

Dottrina

"Tributi indiretti sugli apporti in *trust* e ultime "scosse di assestamento" della Cassazione"
di P. MASTELLONE, in Dir. prat. Trib. 2/2019, pag. 620.

In dottrina come in giurisprudenza si è dibattuto su quale debba essere il trattamento fiscale degli apporti di beni in *trust* segregati in favore del *trustee*, dividendosi tra un approccio volto a ritenere applicabile un'imposizione proporzionale (imposta di registro fino al 2006 e poi quella sulle successioni e donazioni) ed un altro, condiviso peraltro dallo stesso A., che considera applicabile tale imposizione solo al momento del trasferimento finale dal *trustee* ai beneficiari.

Lo scritto illustra lo stato dell'arte di questo dibattito sottolineando gli ultimi sviluppi della Cassazione, peraltro sempre univoci.

Le sentenze gemelle, ma diverse n. 15468 e n. 15469 del 13 giugno 2018 sintetizzano la posizione a cui oggi è approdata la Suprema Corte.

Queste hanno, da una parte, un punto in comune che è quello secondo cui alle dotazioni di beni in *trust* liberali, non esprimendo alcun arricchimento e dunque alcuna capacità contributiva, non si applica l'imposizione proporzionale. Dall'altra, invece, che gli apporti ai *trust* onerosi sconterebbero l'imposta proporzionale all'8% purché

venga dimostrato il reale arricchimento dei beneficiari.

Tale impostazione, peraltro rinnegata dalla stessa Corte all'inizio del 2019, appare poco convincente perché impone l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni agli apporti nei *trust* con finalità liquidatorie o solutorie nei quali risulta incontrovertibilmente assente l'*animus donandi*.

In attesa di un chiarimento legislativo, l'A. suggerisce la chiave per poter stabilire una corretta disciplina sui trasferimenti al *trust* e cioè "il principio di capacità contributiva". Questo comporta che con la costituzione di beni in **trust** di scopo, come quello con funzioni di garanzia e solutorie, non si realizzi alcun trasferimento di ricchezza tale da costituire manifestazione di capacità contributiva: né in capo al disponente, poiché la segregazione patrimoniale determina piuttosto un impoverimento derivante dalla indisponibilità dei beni costituiti in *trust*, e nemmeno in capo ai beneficiari, poiché l'attribuzione finale del bene assume funzione estintiva di un'obbligazione, compensando quindi il già avvenuto squilibrio patrimoniale. (EM)

"Il *trust* nel processo italiano: fra legge regolatrice e diritto interno" di M. SCOTTONI, in Trusts e att. fid. 4/2019, n. 403.

L'A. commenta la pronuncia del Tribunale di Padova secondo cui l'atto di cessione gratuita dei beni in *trust* stipulato dal *trustee* con un terzo, non ancora designato beneficiario, se non coerente con l'atto istitutivo, dissimula una donazione a favore del medesimo se ne ricorrono gli estremi di forma. Il percorso logico seguito dai giudici, non viene completamente condiviso dall'A.

Il *trustee* non potrebbe donare i beni in *trust*, perché non sono suoi e non ne potrebbe arbitrariamente disporre, atteso il vincolo di destinazione che su di essi grava a favore dei beneficiari o in vista del raggiungimento dello scopo.

E' il negozio in violazione del vincolo dovrebbe considerarsi nullo. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Trust – Trust di garanzia – Atto di dotazione – Non costituisce una manifestazione di capacità contributiva – Non è tassabile.

Cass., sez. trib. 7 giugno 2019, n. 15453, nel sito web www.eutekne.it.

Il *trust*, a prescindere dalla tipologia (liquidatorio, liberale, autodichiarato) comporta un trasferimento al *trustee* solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo *trustee* rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definitivo di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al

cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiario.

Trust – Atto di dotazione – Non costituisce una manifestazione di capacità contributiva – Non è tassabile.

Cass., sez. trib. 7 giugno 2019, n. 15455, nel sito web www.eutekne.it.

E' illogico affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in *trust*, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al *trustee*) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiario.

Trust – Trust con conferimento di immobile – Atto di dotazione – Non è imponibile.

Cass., sez. trib. 21 giugno 2019, n. 16701, nel sito web www.eutekne.it.

La Suprema Corte, dopo un'attenta disamina del contrasto giurisprudenziale esistente in materia di tassazione dell'atto di dotazione del *trust*, ha affermato che il trasferimento dei beni al *trustee* è temporaneo, in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati dal disponente, configura un atto neutro che non determina materia imponibile né per l'imposta sulle successioni e donazioni, né per l'imposta di registro, né per le imposte ipotecaria e catastale.

Secondo la Cassazione l'atto di segregazione non integra dunque un vincolo di destinazione tassabile, mentre è imponibile il trasferimento definitivo al beneficiario.

In definitiva, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, DL n. 262 del 2006, convertito dalla L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione.

Per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

VARIE

Dottrina

“**La raccolta fondi nel terzo settore**”, di G. SEPIO e J. PETTINACCI, ne Il fisco 17/2019, pag. 1653

La riforma del Terzo settore, avviata con la Legge delega 6 giugno 2016, n. 106, ha delineato un ampio e organico quadro normativo che fornisce, per la prima volta, una definizione in senso positivo degli enti *no profit*, con puntuali indicazioni sulle finalità ad essi sottese e con significative aperture in relazione alle attività esercitabili.

Il D.Lgs. n. 117/2017, nella specie, nell'ambito delle attività che gli enti del Terzo settore (ETS) possono svolgere, disciplina espressamente anche la raccolta fondi, come strumento per reperire risorse da destinare al perseguimento dei propri fini solidaristici.

Dal punto di vista tributario, la raccolta fondi è disciplinata espressamente all'art. 79, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 117/2017, ai sensi del quale “non concorrono alla formazione del reddito” degli enti del Terzo settore non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Analogamente, debbono considerarsi fiscalmente irrilevanti, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA i fondi pervenuti ad enti del Terzo settore non commerciali a seguito di raccolte private, vale a dire grazie ad atti di liberalità da parte di soggetti privati a favore dell'ente: in tali ipotesi, infatti, difetta totalmente il requisito di corrispettività che ne costituirebbe il presupposto di imposizione. Maggiori dubbi sorgono invece con riferimento alle raccolte fondi effettuate in via continuativa e che presentino, almeno in parte, natura corrispettiva (è il caso, ad esempio, delle raccolte attuate con scambio di beni di modico valore al di fuori dell'ipotesi di cui al citato art. 79, comma 4, lett. a)). Tali raccolte potrebbero essere o meno assoggettate ad imposta a seconda che si consideri prevalente la componente corrispettiva o quella liberale, con conseguenti ricadute sulla qualificazione fiscale dell'ente nel suo complesso. Utili indicazioni al riguardo potranno pervenire dai provvedimenti che dovranno essere emanati ai fini del completamento del quadro legislativo vigente. (PT)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Fondi immobiliari chiusi – Esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale – Fondi immobiliari aperti – No esenzione – Rinvio alla Corte di Giustizia Europea.

Cass., sez. trib. 7 giugno 2019, n. 15432, nel sito web www.eutekne.it.

La Corte di Cassazione rimette alla Corte di Giustizia Europea di valutare la legittimità della normativa italiana (art. 35, comma 10-ter del DL 223/2006), ove limita le agevolazioni fiscali per i conferimenti in fondi immobiliari ai soli fondi "chiusi", escludendo i fondi immobiliari aperti.

Dottina

| | |
|---|----------------|
| ANTICO G., “Responsabilità solidale tra sostituto e sostituito: soluzione alla querelle infinita” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) | Pag. 27 |
| ANTONINI M., PAPOTTI R.A., SCHIAVINI S., “I chiarimenti della CGE circa l’abuso del Diritto nella Direttiva madre-figlia – Il commento” (DIRETTIVE CEE) | “ 8 |
| AVOLIO D., SANTACROCE B., “Possibilità di “autoliquidazione” per il <i>patent box</i> ”, (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI) | “ 5 |
| BIANCARDINO L., PAGLIAI D., “IFRS 16: Trattamento contabile e impatti fiscali del <i>leasing</i> ” (REDDITI DI IMPRESA) | “23 |
| DEGANI G., “La disciplina nazionale di contrasto ai disallineamenti da ibridi: tra il recepimento delle Direttive eurounitarie e dei risultati dei progetti BEPS” (DIRETTIVE CEE) | “ 7 |
| IANNACCONE A., “Indicazioni della Corte UE sull’utilizzo abusivo della Direttiva madri-figlie: giro di vite della Corte di Giustizia” (DIRETTIVE CEE) | “ 8 |
| MASTELLONE P., “Tributi indiretti sugli apporti in <i>trust</i> e ultime “scosse di assestamento” della Cassazione” (TRUST) | “33 |
| MATTIA S., VIOLA I., “CFC e regimi fiscali privilegiati alla luce del nuovo D.Lgs. 142/2018” (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC) | “11 |
| PAVIGLIANITI I., LIGUORI D., “Strumenti finanziari derivati: questioni controverse in temi di determinazione dell’IRAP” (IRAP) | “32 |
| PIAZZA M., DELLA CARITA’ A., BIAGGIO E., “CFC e tassazione integrale dei dividendi esteri: breve guida al <i>self-assessment</i> ” (REDDITI DI CAPITALE) | “22 |
| PIAZZA M., “Estesa la neutralità delle variazioni di valore degli strumenti ibridi di patrimonializzazione” (REDDITI DI IMPRESA) | “24 |
| PIAZZA M., “Il conferimento di una stabile organizzazione italiana in una società con sede in Italia o all’estero” (IRES) | “14 |
| QUARTANA C., TIZZANINI G., “Il nuovo volto del regime degli impatriati: dalle “aperture” dell’amministrazione finanziaria al “decreto crescita”” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) | “28 |
| RAVACCIA M., “L’obbligo di utilizzo soggetto delle perdite riattribuite in caso di interruzione del consolidato fiscale” (IRES) | “15 |
| RUGIERO W., “Il riallineamento fiscale dei maggiori valori contabili per i soggetti IAS/IFRS <i>adopter</i> con particolare riferimento all’opzione per i beni immobili” (IASI) | “ 9 |

| | |
|---|----------------|
| RUSSETTI G., “Fondi di ripristino: coerenza e coraggio interpretativo (REDDITI DI IMPRESA) | Pag. 25 |
| RUSSO V., ““Mini IRES” 2.0: la semplificazione riduce il beneficio” (IRES) | “15 |
| RUSSO V., “ <i>Stock option</i> contabilizzate in base all’IFRS 2: guida il bilancio senza deviazioni” (REDDITI DI IMPRESA) | “26 |
| SALVI G., “L’ <i>holding period</i> nella <i>participation exemption</i> e le operazioni straordinarie” (IRES) | “17 |
| SCOTTONI M., “Il <i>trust</i> nel processo italiano: fra legge regolatrice e diritto interno” (TRUST) | “34 |
| SELLA P., “Dividendi corrisposti a società in perdita – Corte di Giustizia sentenza C- 575/17 del 2018” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)) | “ 3 |
| SEPIO G., PETTINACCI J., “La raccolta fondi nel terzo settore” (VARIE) | “35 |
| SERBINI S., “Il “centro degli interessi vitali” e l’esterovestizione alla prova delle ultime pronunce della Cassazione in tema di residenza fiscale” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)) | “ 4 |
| <u>Prassi Amministrativa</u> | |
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 maggio 2019, n. 138 (IRES) | “18 |
| Risp. Interpello DRE Emilia Romagna 13 maggio 2019, n. 909-4/2019 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) | “28 |
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 maggio 2019, n. 158 (VIOLAZIONI E SANZIONI) | “ 6 |
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 maggio 2019, n. 167 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) | “28 |
| Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 15 (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC) | “12 |
| Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 16 (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC) | “12 |
| Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 17 (IRES) | “18 |
| Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 maggio 2019, n. 18 (IRES) | “19 |
| Ris. Agenzia delle entrate 6 giugno 2019, n. 57 (IRES) | “19 |
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 giugno 2019, n. 194 (IVA) | “ 30 |

| | |
|--|----------------|
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 giugno 2019, n. 197 (IRES) | Pag. 20 |
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 giugno 2019, n. 199 (IVA) | “31 |
| Risp. Istanza consulenza giuridica Agenzia delle entrate 20 giugno 2019, n. 17 (IVA) | “31 |
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2019, n. 205 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) | “29 |
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2019, n. 206 (IRPEF) | “13 |
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 giugno 2019, n. 212 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) | “ 29 |

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

| | |
|--|------------|
| Corte di Giust. UE, 19 giugno 2019, cause nn. C-607/2017 e C-608/2017 (IRES) | “20 |
|--|------------|

Corte Costituzionale

| | |
|---|------------|
| Corte Cost. 28 maggio 2019, n. 128 (IRAP) | “33 |
|---|------------|

Corte di Cassazione

| | |
|--|------------|
| Cass., sez. VI civ. 6 dicembre 2018, n. 5482 (IRPEF) | “13 |
| Cass., sez. trib. 21 febbraio 2019, n. 5082 (REDDITI DI IMPRESA) | “27 |
| Cass., sez. trib. 1° marzo 2019, n. 6117 (IRPEF) | “13 |
| Cass., sez. trib. 1° marzo 2019, n. 6118 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) | “30 |
| Cass., sez. trib. 17 aprile 2019, n. 10706 (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC) | “12 |
| Cass., sez. trib. 3 maggio 2019, n. 11634 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) | “30 |
| Cass., sez. trib. 8 maggio 2019, n. 12150 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)) | “ 3 |

| | |
|---|---------------|
| Cass., sez. trib. 16 maggio 2019, n. 13123 (ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO) | Pag. 5 |
| Cass., sez. trib. 16 maggio 2019, n. 13126 (CONTENZIOSO TRIBUTARIO) | “ 6 |
| Cass., sez. trib. 16 maggio 2019, n. 13162 (IRES) | “20 |
| Cass., sez. trib. 28 maggio 2019, n. 14527 (REDDITI DI CAPITALE) | “22 |
| Cass., sez. trib. 7 giugno 2019, n. 15432 (VARIE) | “36 |
| Cass., sez. trib. 7 giugno 2019, n. 15453 (TRUST) | “34 |
| Cass., sez. trib. 7 giugno 2019, n. 15455 (TRUST) | “35 |
| Cass., sez. trib. 21 giugno 2019, n. 16697 (IRES) | “20 |
| Cass., sez. trib. 7 giugno 2019, n. 16701 (TRUST) | “35 |
| Cass., sez. trib. 25 giugno 2019, n. 16948 (IRES) | “21 |
| <u>Commissioni tributarie di merito</u> | |
| Comm. trib. reg. dell’Abruzzo, sez. Pescara, 21 gennaio 2019, n. 55/6/19 (REDDITI DI CAPITALE) | “23 |
| Comm. trib. reg. de L’Aquila 8 marzo 2019, n. 235 (REGISTRO (Imposta di)) | “32 |
| Comm. trib. reg. di Trento 12 marzo 2019, n. 25 (IRES) | “21 |
| Comm. trib. prov. di Milano, sez. trib. 23 aprile 2019, n. 1838 (IRES) | “21 |
| Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. XVIII 28 giugno 2018, n. 3001 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)) | “ 3 |